201
30 H
34

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

NUOVO ESAME

DELL' AUTENTICITA' DE' DIPLOMI

DI

LUDOVICO PIO, OTTONE I., E ARRIGO II.

SUL DOMINIO TEMPORALE

DEI ROMANI PONTEFICI

DISSERTAZIONE

DI MARINO MARINI

CAMERIERE SEGRETO DI N.S.

E PREFETTO DEGLI ARCHIVJ PONTIFICJ

Alius alio plus invenire potest; nemo omnia
Aus. Praefat. ad Idyll. XI.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

ROMA MDCCCXXII.

NELLA STAMPERIA DE ROMANIS

Con Lic. de' Superiori.

Digitized by Google

Digitized by Google

A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR PRINCIPE

D. PALUZZO ALTIERI

SENATORE DI ROMA

GRAN-CROCE DELL' ORDINE DI CARLO III,
E DI S. STEFANO D' UNGHERIA etc. etc

MARINO MARINI

Questa Dissertazione che i diritti della Sede Apostolica sul dominio temporale concerne, non ad altri più acconciamente che a Voi si potea dedicare, siccome nell' autorità vostra di quel Senato la maestà rappresentate,

e di quel Popolo conservate la memoria, che dopo di aver dettato leggi alle Nazioni, in ossequio della Religione al Successore di Pietro se stessi sottomisero (1). *E veramente l' apologia di questi Diplomi, monumenti di religiosa pietà, dee con ragione esservi a grado, poichè richiamando alla mente quell' atto volontario e generoso, confermato ed ampliato dagli Augusti di Occidente, ricorda eziandio a qual sommo pro de' Romani ridondasse l' aver' eglino accoppiato ai doveri religiosi quelli di sudditi, mer-*

---

[1] *Il P. Arduino dopo di aver fatto rimproveri alla Chiesa Romana che non collocò nell' Albo de' Santi Carlo Magno; sostiene non aver' essa ottenuto il dominio temporale da quell' Imperadore, ma dal Senato, e dal Popolo Romano, che i loro diritti trasferirono ne' Sommi Pontefici*; « Verum reipsa accepere Summi Pontifices potestatem eam temporalem, qua nunc potiuntur „ ab anno Christi circiter millesimo, non a Carolo aliquo, „ sed a Senatu, Populoque Romano, qui sua jura omnia „ irrevocabiliter transtulit in Summos Pontifices » (*Opera varia pag.* 610).

Digitized by Google

cè di cui, sotto gli auspicj della Chiesa, non vider dolenti l' antica lor gloria spenta colla Patria. Le magnanime virtù, che nell' auge della grandezza tanto ben conservate, e la vostra benevolenza mi fornirono un nuovo motivo di metter sotto l' ombra del vostro nome questa mia, qualunque siasi, produzione. Voi pertanto, nobilissimo Principe, che su le orme insistendo de' vostri Antenati (1) *avete*

---

(1) *Gli Altieri furono in ogni tempo grandi estimatori delle lettere. Sin dal duodecimo secolo un Altieri ebbe fama di letterato, come si ha dal Monaldeschi. Fra le poesie, ed altri inediti monumenti di Elio Lampridio Cervino raccolti dal dotto ed esemplarissimo P. Antonio Agich Minor Osservante, si rinvengono due Elegie latine dirette nel* 1480. *al suo gran mecenate Lorenzo Altieri. Il Card. Paluzzo Altieri Arcivescovo di Ravenna lasciò un'assai copiosa e rara Biblioteca, ornata di un prezioso papiro dell'anno forse* 852., *che vien riportato ne' Papiri Diplomatici alla pag.* 153. *Giambattista Cardinale assai dotto, e Mario seguirono i loro Antenati nel sentier delle lettere. Ricordarono questa famiglia Ughelli, Gualdo, Amideno; un antico ms. di Alessandro della Valle come si rileva da un codice dell' Archivio Vaticano; Lelio Petrone, e Co-*

in sommo pregio le lettere, permettete, ch' essa così fregiata comparisca alla luce, poichè mentre nuovo lustro ne trae, porge a me il vanto di darvi un pubblico attestato di stima e di rispetto.

---

leine ne' loro Diarj. Chassot Familles Papales *T. II., e Carlo Cartari nella sua Biblioteca degli opuscoli volanti. Nella storia de' Possessi de' Sommi Pontefici alla pag.* 286. *più cose rammenta il ch. Sig. Ab. Cancellieri relative a questa Famiglia. Ciaconio riporta nel tomo IV. pag.* 627. *delle Vite de' Papi la seguente iscrizione.*

GENTILITIAS AEDES IN PLATEA DE ALTERIIS
VETVSTATE IAM FATISCENTES
MAGNIFICENTIVS A FVNDAMENTIS RENOVARVNT
JOANNES BAPTISTA S. R. E. CARDINALIS
HIERONIMVS EQVES HIEROSOL. ANGLIÆ PRIOR
MARTIVS EQVES ORDINIS DE ALCANTARA
GERMANI FRATRES ET FILII
LAVRENTII DE ALTERIIS ET VICTORIAE DELPHINAE
PATRITIORVM ROMANORVM ANNO JVBILEI MDCL.

Sono gli Altieri di assai vetusta nobiltà, cosicchè non è mancato chi abbia asserito, ch' essi derivano da un antico Romano, di cui conservano l'urna cineraria coll'iscrizione Lucius Alterius. *L' ornamento e il decoro di questa famiglia ebbero nuovo lustro da Clemente X., da prestantissimi Porporati, da Giuliano Ambasciatore in Roma del suo Ordine Gerosolimitano, e a dì nostri dall' unione colla real casa di Sassonia. Nè mancò di risplendere fra i suoi Antenati la santità della vita, siccome alcun di essi è esposto a pubblica venerazione su gli Altari.*

Non tanti argomenti furono sino a dì nostri dai sostenitori de' pontificj diritti produtti a difesa de' Diplomi, co' quali gli augusti reggitori dell'Impero di Occidente, il pio Ludovico, Ottone il magno, e santo Arrigo confermarono alla Chiesa Romana quelle Provincie, che dal piissimo Carlo, scacciatine gli usurpatori, l'erano state rendute, e quelle, che furonle da lui e da Pippino generosamente donate, che alcun' altro non si presenti valevole del pari a garantire l'autenticità di carte sì venerande, e a vie più comprovarla. E per vero nuovi argomenti, e nuove osservazioni formano il suggetto di questa Dissertazione, perchè non avend' io divisamento di riandare i motivi delle passate quistioni su la sincerità di essi, nate sin dal nascere le impugnazioni di Federico II, e rinnovate ne' suscitati dispareri tra il Re Cristianissimo Luigi XII, e il Pontefice Giulio II;

e nel decimo ottavo secolo con maggior vigore ripullulate nelle differenze insorte fra il Seggio Apostolico e la Corte Estense, mi fo solo a considerare queste Donazioni sotto quegli aspetti di verità, ne' quali la paleologia e l' erudizione ce le presentano. Prima poi che io progredisca nel mio ragionamento credo sia pregio dell' opera il dire, che questi Privilegi, o Costituzioni, o Patti di conferma, che piaccia l' appellarli, e principalmente il Ludoviciano, furono rammentati dal celebre Leone Ostiense (1), da Anselmo Vescovo di

(1) Chron. Cassin. Lib. 1. cap. 16. Del Monaco Leone Marsicano, detto ostiense perchè nel 1101. creato Cardinale, e Vescovo d'Ostia, parlano Ciaconio (Vitae Pontif. T. 3. pag. 908.); Lorenzo Cardella (Mem. Stor. T. 1. pag. 82.); Ughelli (Ital. Sac. T. 1. pag. 55.); Bellarmino *de Script. Eccl.*, ed altri. Ziegelbaver Scrittore assai critico, nel T. 1. dell' Istoria letter. dell' Ordine Benedettino dice alla pag. 611., che Leone Marsicano *cum intro scribendorum librorum desiderio teneretur, quantum licuit perlustrandis, legendis, excerpendisque Codicibus insudavit, ac Chronicon Casinense (plausibile doctis opus) intexuit*. Natale Alessandro (Hist. Eccl. Sacc. XI. et XII. T. VII. Cap. VI. Artic. III.) scrive dell' Ostiense « *Leo Marsicanus ex Cassinensi ad cardinalitias infulas, et Ostiensem Episcopatum assumptus, vir eruditionis eximiae, quem*

Lucca (1), dal Cronista Reichespergese (2), e da quello di S. Vincenzo lungo il Volturno (3); che in parte trascritti si rinvengono ne' Decreti da Ivone Carnotense (4), e da Graziano (5), e ne' Commentarj urbani dal Volterrano (6); e come intera collocassono la Costituzione di Ludovico nella sua collezione il Cardinal Deusdedit (7), e nel celebre suo Codi-

„ *Petrus Diaconus, libro de viris illustribus Cassinensib.* „ *Cap. XXX. .... historiam Cassinens. Monasterii, juben-* „ *te Oderisio Abate, libris tribus complexus est .... obiit* „ *post annum* 1115., *quo subscripsit Diplomati Paschalis II.* „ *Ecclesiae Marsorum concesso. Ab altero Leone Monaco* „ *pariter Cassinensi, qui Urbano II. fuit ab Epistolis, et* „ *Regestum ejus composuit, quique a Paschali II. inter* „ *Cardinales Diaconos conscriptus est, quem insignem stu-* „ *dio, et eloquentia Petrus Diaconus cap. XXXI. praedi-* „ *cat, Leo Marsicanus distingui debet* „. Gatola lui rammenta nell' Istoria Cassinese, e Tiraboschi nel Tomo III. pag. 259. della *storia Letteraria*; e non morì nel 1110., come asserì Bellarmino.

(1) Apud Canisium T. 6. pag. 214.

(2) Chronicon Reichesperg. pag. 115.

(3) Duchesn. T. 3. pag. 681.

(4) Par. 5. cap. 51.

(5) Par. 1. distinct. 65. c. 30.

(6) Lib. 3. p. 21. edit. Frobenii an. 1544.

(7) Il Card. Deusdedit. compose la sua grand' opera *de Privilegiis, et auctoritate Ecclesiae Romanae* ... forse

ce il Cardinal di Aragona (1), e la riportas-

nel 1075, o 1076. Vien ricordata dall' Aldoino nel T. 1. del Ciaconio pag. 866.; da Pandolfo Pisano nella vita di Vittore III.; dall' Ab. Zaccaria nella quarta dissert. T. II. pag. 173; dall' Anonimo Mellicense cap. CXIII.; da Baronio negli Annali all' anno 1059. e segg.; da Antonio Agostini nella sua *Epitome* de' Canoni. Compilò una raccolta di Canoni commendata da Zaccaria di cui pubblicò egli colle stampe l' indice de' capi premesso all'opera (l. c. p. 176.); fu ricordata anche dai Fratelli Ballerini, e da Pietro Pithou. Il P. Andres (alla pag. 45. del T. VIII. dell' Opera di *ogni Letteratura*, dice, parlando di questa Collezione, *che verso la fine del Secolo undecimo compilò un' altra raccolta il Card. Deusdedit*. Questa collezione servì di norma a Graziano pel suo Decreto, il quale terminò, secondo che scrive Feller, nel 1151. Queste due opere di Deusdedit sono inedite, e ne esistono due antichissimi codici alla Vaticana, creduti dall' Abbate Zaccaria coevi al loro autore. Fu creato Cardinale nel 1073 del titolo di S. Pietro *ad vincula*.

(1) È fuor di dubbio, che il Compilatore di questa Collezione sia stato il Card. Fra Niccolò di Aragona, come si ha alla pag. 1. „ *presentem librum ordinavit Reverendissimus in Christo Pater et Dominus Dominus Frater Nicolaus Cardinalis Aragonie quem compilavit ex diversis registris et ex libris Camere Apostolice et ex aliis etiam libris et cronicis diversis cum magna diligentia et labore. In quo quidem libro per ordinem continentur ea que secuntur* „... Di questa opinione furono il Card. Garampi, e l' Autore de' Papiri Diplomatici, come si espressero in

sero nelle opere loro Carlo Sigonio, come

una picciola scheda, che esiste tuttavia nel predetto codice; e da molti altri vien seguito un tal parere, siccome a dì nostri anche lo ha adottato il ch. Sig. Barone Carlo di van de Vivere. Alcuni si dettero a credere, ma non so con qual fondamento, forse perchè sul primo foglio di questo manoscritto si scorge lo stemma del Card. Roderico Borgia che fu poi Alessandro VI., che a lui se ne dovesse attribuir l'invenzione. Ma perchè mai col nome di Niccolò se ne indica il compilatore, e si dice essere di Aragona? Il Card. Borgia potè bene ad istanza di Callisto III. suo Zio materno deporre il proprio cognome di Lenzoglio, ed assumer quello di Borgia, come si ha da Spondano all' anno 1492. §. 21., e da Ciaconio; ma non avrebbe egli certamente cambiato il suo nome di Roderico in quello di Niccolò, giacchè niun onore a lui ne derivava, siccome lo Zio chiamossi Alfonso; nè mai sarebbesi fatto appellare Cardinal di Aragona, essendo e lo Zio, e lui amendue del Regno di Valenza. Lo stemma adunque, che intralciato da molti altri rabeschi fa comparsa sull'indicato primo foglio, denota, che questo nitidissimo Codice ricco di miniature fu scritto per ordine di esso Card. Borgia, come assai più chiaramente lo addimostrano i tre versi leonini, che in fine della descrizione de' Luoghi di Terra Santa fatta dall'Arcidiacono Fretello si leggono alla pagina 91. tergo del suddetto Codice,

Scripto completo consul Roderice Valeto
Quod tibi presentat genuit quem Pontica tellus
Archidiaconus Antiochenus rogo Fretellus.

Digitized by Google

dal libro quinto del tomo secondo *de Regno*

Or sembra che non avrebbe quegli, che scrisse il Codice, insinuato a Roderico di consultare quella descrizione di Terra Santa, se il medesimo Roderico l'avesse collocata in quella collezione; nè per vero sarebbe stata posta fra le materie, di cui avea arricchito il suo Codice il Card. di Aragona col seguente titolo: *Item liber valde pulcher de descriptione Locorum sanctorum Hierusalem, et Terre Sancte*, quando ad esso non se ne fosse dovuta ascrivere l'inserzione. Tutta la questione può versare su la persona di questo Cardinale di Aragona, poichè niun Cardinale della Casa di Aragona ebbe il nome di Niccolò. Credesi adunque, come asserisce lo stesso Card. Garampi, ch'ei fosse il Card. Niccolò Roselli nativo di Majorca dell'Ordine de'Predicatori, che da Provinciale di Aragona fu fatto Cardinale da Innocenzo VI. li 23. Decembre 1356, e morì nel 1362. Vedasi Contelori *Elench. Cardinal. tom.* 1. *pag.* 86.; *Echard. Bibl. Script. Ord. Praedicat. tom.* 1. *pag.* 649., il quale accenna, che il Card. suddetto raccolse le vite de'Papi; Baluzio *Vit. Papp. Avenioncn.* tom. 1. pag. 941; Ciaconio tom. II. pag. 536., il quale dice: *Romanorum Pontificum gesta pergrandi volumine complexus est, cujus exemplar lineis sulcatum Romae se vidisse affirmat in Biblioth. Collegii Capranicensis, et in Vaticana auctor nomenclatoris Cardinalium. Scripsit etiam Commentarium de quadruplici jurisdictione Romanae Ecclesiae in Regnum Siciliae, quod servatur in Archivo Vaticano*; Scrisse su l'autorità del Sommo Pontefice, come si ha dal Codice XV. Miscell. dell' Arm. XI. dell'Archivio Segreto. Nel Codice, già del Barone Stosch,

Digitized by Google

Italiæ, pag. 268, il venerabile Card. Cesare Baronio ne' suoi annali all' anno 817, il Sir-

che ora si conserva al Vaticano nell'Ottoboniana n°. 3078. si dà cominciamento all' Opera del Card. di Aragona *Gesta Paparum omissa in Cronicis ... Leo etc.*; ma nel nostro Codice le vite de' Papi non cominciano che alla pag. 103. Or questo Codice Ottoboniano è bombacino; ma nel 1470., epoca, in cui potea aver compilata questa Collezione il Card. Borgia quasi più non si scrivea in carta bombacina, nè vi si sarebbe certamente raccomandato un codice così importante, di cui si volea eternar la memoria; Laonde dee riportarsi ad epoca più rimota, e attribuire al Cardinal Borgia il solo onore di averne fatto trarre esemplare in pergamena. Anche il Codice Ottoboniano dice *presentem librum ordinavit Reverendissimus in Christo Pater, et Dominus Dominus Nicolaus Cardinalis Aragonie quem compilavit* ... non si rammenta mai in esso il nome del Card. Borgia, nè si riportano i tre versi già riferiti. Nella Vaticana altri tre Codici ne esistono, e dai manoscritti dell' Archivio Pontificio si rileva molti essere stati gli esemplari di quest' Opera; nella Libreria dell'Eccellentissima Casa Albani due n' erano, scritti nel 1500. Muratori pubblicò alla pag. 276. del tom. 3. *Rer. Italic.* le Vite de' Papi tratte dal manoscritto del Card. d' Aragona. Mansi nell' edizione delle Miscellanee del Baluzio t. 1. p. 648., e altrove, ed il Fabricio nella *Biblioteca Med. Lat. Scriptor.* più cose dissero di questo Cardinale.

Digitized by Google

mondo (1), il Baluzio (2), Giovanni Morino (3), Carlo Coinzio (4), della quale onorevolmente parlarono l'Arcivescovo di Parigi Pietro de Marca (5), Otmano (6), Grozio (7), il Doge Andrea Dandolo (8), e il Cardinal Stefano Borgia (9).

Ma come la verità ha sempre mai a schermirsi dagli assalti di una critica intemperante, così i nostri Diplomi ebbero a mettersi a riparo dalle contraddizioni di coloro, che spinti da odio contro il potere temporale della Sede Romana; o mossi da vanità di trarre dalle tenebre dell'ignoranza, fra cui si giacea involto, al dir di loro, il vero; o adescati da privati interessi, e allucinati da falsi supposti, fecersi a negarne l'autenticità, proscrivendoli quali false produzioni del secolo undeci-

(1) Concilia Galliae t. II. pag. 443.
(2) Capitular. Francor. t. I. pag. 551.
(3) *Grandeur temporelle de l' Eglise* pag. 625.
(4) Annal. Eccl. Franc. t. VII. an. 817. §. 6.
(5) De Concordia Sacerd., et Imperii lib. III. cap. II.§.12.
(6) Quaest. illustr. quaest. 1. t. 1. pag. 846.
(7) De jure belli lib. r. cap. 3. §. 13.
(8) Chronic. lib. 5. cap. 1.§.22. apud Murat. Rer. Ital.t. 12.
(9) Mem. di Benevento l. 1. pag. 80., e seg.

Digitized by Google

mo inventate *duranti i gran litigj del Sacerdozio, e dell' Impero sotto Gregorio VII.* (1). Giovanni Volfio nelle sue Lezioni memorabili (2), e Melchiorre Goldasto nel Razionale alle Costituzioni Imperiali (3), preceduti l'uno e l'altro da Carlo Molineo (4), e seguiti da tanti, comparvero nella palestra a rivocare in dubbio, a dileggiare, a sfacciatamente negare anche con maggiore arditezza, e con maggior dispregio di quello lo avesse fatto lo stesso Federico, la verità di queste carte. Pagi (5), Muratori (6), e Wal-

(1) Muratori, piena Esposizione dei Diritti ec. cap. 4. pag. 42.

(2) T. 1. pag. 103.

(3) Constit. Imper. t. 1. pag. 386.

(4) Andres nel tomo VIII. (l. c.) pag. 81. scrive come segue — ... « ma forse di più vasta erudizione, e di « maggior forza d'ingegno, fu il famoso Carlo Molineo, il quale, benchè avvocato di professione ed occupato « nella civile giurisprudenza, era molto versato nella canonica, e ce ne ha lasciate opere, se non di sana dottrina, certo di cognizioni profonde, e di molta erudizione — ». Più onorevole sarebbe stato al Molineo distinguersi nella sola giurisprudenza, anzicchè esercitarsi nella canonica a onta della verità, e della sana dottrina.

(5) Ad an. 817. §. 7.

(6) AA. m. ac. t. III. pag. 29.; Piena Esposiz. pag. 42.

Digitized by Google

chio (1) premendo le orme di coloro, che non ebbero per iscorta la face della verità, le fecer credere anch'essi monumenti apocrifi, atti piuttosto a denotare al Geografo quelle terre che descrivono, anzicchè a provare i diritti della Chiesa Romana.

Non così baldanzosa però, nè a lungo potea l'erronea opinione impunemente sovvertire gl'incauti che le prestavano facile ascolto, che finalmente denudata da quelle sembianze di vero di cui si suol ricoprire, non fosse da scrittori dottissimi e veritieri fatta ravvisare quale era in se stessa. Gretsero (2), Marc' Antonio Cappello (3), Sandino (4), Or-

---

supplica Estense cap. 4. pag. 15.; Osservazioni cap. 9. pag. 19., Cap. 23. pag. 39. Ann. d'Ital. t. IV. par. 2.

(1) *Christ. Walchii Censura Diplomatis, quod Ludovicus Pius Imper. Aug. Paschali I. Pont. Rom. concessisse fertur*. Contro Walchio evvi un articolo nel Giornale de' Letterati stampato in Roma dai Fratelli Pagliarini nel Tom. IX. alla pag. 65.

(2) Defensio in Goldastum pag. 204.; Apologia Baronii cap. 8. pag. 340.

(3) De successione Episcopi Romani pag. 285.

(4) Vita Pontificum pag. 256.; De Constit. Ludovici Pii ad S. Paschalem I. disput. 20.

si (1), Nicola Antonelli (2), Fontanini (3), Cenni (4), l'odierno Arcivescovo d Iconio nelle sue inedite lezioni di Storia Ecclesiastica, che forse i secoli futuri invidieranno, e ben' altri, che il ricordarli è soverchio, fecer conoscere, che il negare la sincerità di questi Diplomi, egli era negar la luce del giorno sul bel meriggio.

Or' avendo io posto mente nello trascrivere dal libro censuale di Cencio Camerario (5) il Diploma Ludoviciano, che premetto alla Collezione de' Monumenti Eugubini, e Cagliesi (6), che la prefazione di esso Camerario

(1) Del Dominio, e della Sovranità de' Romani Pontefici Dissertazione.

(2) Difese pel Dominio della Sede Apostolica sopra Comacchio T. 1. pag. 69., T. II. pag. 72.

(3) Storia del Dominio Temporale della S. Sede nel Ducato di Parma.

(4) Codex Carolinus T. II.

(5) Cencio Savelli Cardinal Camerlengo della Chiesa Romana, assunto al Pontificato col nome di Onorio III. nell'anno 1216. Lo rammento sempre coi nomi di *Cencio Camerario*, o col solo di *Camerario*.

(6) Questa raccolta, che già mentovai nella precedente mia Dissertazione sui pregj di un manoscritto italiano inserita nel fascicolo L delle Effemeridi di Gennajo

porgea il destro di tessere nuova apologia di questo Diploma, quella degli altri due presentandola gli autografi stessi che, la Dio mercè, ancor ci rimangono (1), e de' quali

dello spirato anno 1821. sarebbe comparsa alla luce, se non avessi stabilito di volerne prima illustrare i monumenti. Non sarà per riuscire disagradevole a quelle due Città, come ho potuto chiaramente conoscere dalle molte testimonianze di compiacenza, che me ne diedero il Conte Camillo Felici da Cagli, e il Conte Vincenzo Benamati da Gubbio, insigni Cavalieri, ed eredi del sommo valore de' loro Antenati, e che sanno pregiare ciò, che ridonda in decoro delle lor Patrie.

(1) L'Eminentissimo Card. De Gregorio ebbe gran parte nella ricupera degli Archivj, poichè alle di lui istanze deesi il decreto emanato da S. A. R. il Conte d'Artoix, allora Luogotenente di S. M. Cristianissima, con cui furono renduti alla Santa Sede gli Archivj, e gli oggetti trasportati da Roma a Parigi sin dal 1810. E di tante sue premure glie ne seppe buon grado N. S., come gli manifestò con lettera de' 27. Maggio 1814., due paragrafi della quale credo ben fatto di qui trascrivere « *Non poteva esser più caro l'impegno da Lei assunto per oggetti di tanto nostro interesse, nè potevamo attenderci meno dallo zelo conosciuto di un Uomo degno de' nostri speciali riguardi e per le sue qualità veramente ecclesiastiche, e per la condotta con tanta lode tenuta a costo de' suoi personali travagli. Intanto l'assicuriamo della nostra soddisfazione per i pensieri, ch'Ella attualmente si dà per l'esatta ricupera degli oggetti indicati, e desideriamo, che ri-*

Digitized by Google

in seguito parlerò, mi si pararono innanzi nuove ragioni, che, a mio credere, fanno

---

volga le sue cure anche agli Atti della Legazione. E veramente questo degno Porporato le sue cure rivolse a rivendicare alla Santa Sede sin da quel momento anche quegli oggetti, che per ordine espresso del Buonaparte erano stati distratti dal resto degli Archivj romani; fra essi esistea la celebre Lettera di Luigi XIV. del 1693. ristampata in Parigi il 3. Ottobre del decorso anno 1821. nel Giornale appellato l'*Amico della Religione, e del Re*. Egli procurò mediante le sollecitudini del Signor Maurizio de Gery, che molto si prestò a far' eseguire l' intera restituzione delle cose appartenenti a Roma, che nel dispaccio del Conte di Beugnot, in quel tempo Commissario dell' interno, con cui fu trasmesso all' Archivista francese Sig. Cav. Daunou il suddetto Decreto, tutti fossero compresi i distratti monumenti; e deesi commendare la lealtà del Daunou, che prontamente restituì quelli, ch'erano in sue mani, e molti egli ne avea; così ci fu renduta la suddetta Lettera, la quale tuttavia si conserva autografa negli Archivj Pontificj. Che se dagli Archivj segreti furono sottratte diverse lettere di Bossuet e di altri Vescovi, e alcuni Regesti di Bolle non se ne dee imputare al Daunou l' usurpazione, ma a certuni ai quali ad istanza di lui fu permesso di collazionare colle suddette lettere le già pubblicate; è però anche il Daunou rimproverabile della perdita di esse, poichè non dovea interporsi per gente la buona fede di cui non potess'egli garantire. Erano quelle lettere relative all' Assemblea del Clero Gallicano del 1682, e premea moltissimo ai nemici della dottrina romana che più non esistessero,

assai chiaramente conoscere come nel circo diplomatico potrebbersi tuttavia riportar trionfi su gli avversarj, se le armi, che alla difesa s' impugnano, fossero valorosamente maneggiate.

Il Diploma di Ludovico Pio non è suppositizio; perchè è riportato nel Codice del Camerario; e perchè scritto ne' libri carticini, o inserito negli antichi Regesti. La semplice esposizione di questi argomenti potrà a prima vista indurre molti a non riputarli di quel peso che dovranno loro concedere, letto che abbiano il presente ragionamento.

Chi fu il Camerario Cencio, quale opera ci lasciò egli mai, e da quai fonti la trasse? Che che ne scriva Cenni nel Tomo II. del Codice Carolino, di Cencio fecero assai conto Baronio (1), Mabillone (2), i Maurini (3), e Muratori (4). Ci diè egli un' Opera che in ricordandola i Maurini l' appellarono famoso manoscritto (5); e Maffei ne scrisse ne' seguenti

(1) Ad annum 1192.
(2) Itin. Italiae.
(3) N. T. de Diplom. T. 1. pag. 203.
(4) Aa. med. ævi T. V. pag. 851.
(5) l. c. T. 1. pag. 203.

termini *assai rinomata in quest' ordine è la raccolta citata da Baronio di Cencio Camerario, che nel secolo del* 1200 (1), *compilò in codice i documenti spettanti ai Censi, e ad altri diritti della Chiesa Romana* (2). Rainaldi poi avea preceduto Maffei nell' encomiare il Codice Censuale *ingenti labore, magnoque Romanae Ecclesiae emolumento a Cencio collecto* (3); l' Autore de' Papiri Diplomatici lo appellò *importantissima Opera* (4); e nelle Vindicie lo rammenta pur Fontanini *idem de chartis jurium Romanae Ecclesiae praestitit Cencius Camerarius*; e il Cardinal Garampi nella sua illustrazione di un antico sigillo della Garfagnana alla p. 4. scrive... *Cencio Camarlingo della Santa Sede, che nell' anno* 1192 *raccolse in suo Registro varie memorie spettanti ai dominj e rendite della Camera* .... e piuttosto dell' autorità di lui, anzicchè di quella di Albino si serv' egli per provare la *locazione di vari*

(1) Il codice fu scritto nel 1191.

(2) Ist. diplom. pag. 97.

(3) T. 1. pag. 393. ad. ann. 1216.

(4) Pag. 235. Pap. Dipl.

Digitized by Google

patrimonj, ch' erano nel contado lucchese. ... E il critico Giambattista Marini nel suo dottissimo saggio di ragioni della Città di San Leo non cita in più pagine il Camerario, della cui autorità ei fa assai conto (1)? Dal Codice di Cencio, anzicchè da altra Collezione, la Chiesa Romana trasse copia della Donazione di Ludovico Pio, quando fu di mestieri il produrla. Baronio (2), e Cenni medesimo (3) ne misero alla luce la prefazione che ricordò Cangio nel suo Glossario; e oltre ad essa gran parte del Codice pubblicò Muratori (4). Or chi potrà negare molta celebrità a Cencio, e alla sua Raccolta de' Censi commendata da uomini celeberrimi? Per la qual cosa l' Opera di un tal' uomo debb' esser tenuta in gran pregio, e di molta autorità stimar si dee quanto fu raccolto in essa.

Cencio poi che si era proposto d'inserire nel suo libro que' documenti, la sincerità de' quali non fosse rivocata in dubbio *quod veratius-*

(1) Lib. 1. cap. 2. pag. 28.

(2) Loc. cit.

(3) Cod. Carol. T. II. pag. VII. Praefat.

(4) Aa. med. aevi T. V. pag. 851.

Digitized by Google

inveni, com' egli asserisce nella prefazione, e di emendarvi gli errori rinvenuti nelle collezioni antecedenti *non authentice scriptae*, non vi avrebbe trascritto il Diploma di Ludovico Pio, se la sincerità di quello avess' egli potuto tener per sospetta; principalmente vivendo in tempi, che al dire del chiarissimo Fontanini, il quale dall' Autore della piena Esposizione vien nominato *celebre fra i critici moderni*, e dai Maurini (1) uno de' più dotti Prelati italiani del loro secolo, *in rerum dignoscendarum peritia, et acumine nostra haec eruditissima quam longissime antecellunt tanto examine, tanta vigilantia, et rigore ubique gentium cautum est ne falsae tabulae pro genuinis consilio praepostero obtruderentur* (2); vivendo egli non da molti anni discosto dal secolo undecimo, in cui *neque adeo lippi, et oculis capti fuerunt homines . . . ut chartas adulterinas pro veris sibi impune supponi permiserint* (3): final men-

(1) N. T. de Diplom. T. I. pag. 9.
(2) Vind. Diplom. lib. I. cap. 5. pag. 63.
(3) Fontanini loc. cit.

te vivendo in un' età , in cui se alcune tavole *ab ineptis impostoribus prodierunt* , *statim sunt exsufflatae*, *et proscissae*, *imo et perforatae* (1). Laonde fu d' uopo, che il nostro Diploma il trascrivess' egli o dall' autografo, o dagli antichi regesti, e queste carte, alle quali affidato lo scorgea, a nuova e accurata disamina sottoponesse per garantire il suo dire *quod veratius inveni*. Che se il trasse dall' autografo: è dunque falso quanto asserì Pagi all' anno 817., che sia la Donazione, *quae a Gratiano dicitur facta Ecclesiae Romanae a Ludovico Pio non minus commentitia*, *quam quae a Constantino Magno effingitur*: se dagli antichi regesti, non fu dunque invenzione del secolo undecimo, come gli Avversarj vorrebber far credere, poichè vetusti monumenti quelli appellar non poteansi nel secolo duodecimo, che spettati non avessero che al solo secolo antecedente. Nè certamente a Cencio, come a Plinio (2),

(1) Idem. l. c. pag. 63.

(2) Lib. 13. cap. 12. *Ita sunt longinqua monumenta Tiberii, Caiique Gracchorum manus, quae apud Pomponium Secundum vatem, civemque clarissimum vidi annos fere post*

a cui eran paruti rimontare ad epoca assai lontana que' libri, che non da più di duecento anni esistevano; e a Galeno (1) antichissimi quelli, che scritti erano da tre secoli, potean sembrar vetuste quelle carte che non avesser contato che appena un secolo e mezzo, poichè siccome nell' età in cui viviamo, così in quella del Camerario, antico non si disse quel monumento, che parecchie centinaja d' anni non avesse veduto trascorrere.

Ma il carattere del supposto autografo così *ad veri specimen redigi, et exprimi potuit*, come di altri Diplomi asserì Fontanini, che Cencio, illuso da quello, creder potè autografo l' apocrifo. Se il Camerario fu conoscitore de' caratteri dell' ottavo e nono secolo, come di esserlo stato ce ne assicura la lettera 330. dell'anno IX. del suo Pontificato,

---

CC. Jam vero Ciceronis, ac Divi Augusti, Virgiliique sæpe numero videmus. « *Mais que dirait Pline s' il voyait comme nous des feuilles de papier d' Egypte qui ont mille, et douze cens ans d' antiquitè?* dice il Conte di Caylus nella sua Dissert. sul Papiro. Mem. des Inscript. et B. L. Tom. XXVI. pag. 267.

(1) Med. officin.

nella quale parlando di un Diploma di Carlo Calvo asserì che era scritto *alterius formae litteris*, *quam modernae*, *et in figuris antiquioribus*, *et in desuetudinem abeuntibus*; fu anche a portata di poter distinguere il vero dal falso diploma, una delle principali caratteristiche di sincerità era la forma della scrittura, che un occhio diplomatico facilmente potea discernere se sincera fosse, o adulterata, e a qual secolo appartenesse.

Per falsificare il Privilegio fu necessario allo scrittore di avere avanti gli occhi carte contemporanee ad esso, o poco discostene, affinchè sulle traccie di quel carattere finger potesse così bene quello dell' autografo, che quegli, che non era assai versato nella scienza diplomatica, non facilmente a raffigurarlo valesse per falso. E che tale sia stata la condotta de' falsarj de' documenti cel dice Fontanini nel libro III. delle sue Vindicie: *versuti chartarum ejusmodi fabricatores solebant chartularia*, *libros censuales*, *caeteraque Ecclesiarum monumenta consulere prius*, *et expendere*, *quam chartas confingerent* (1).

(1) Pag. 80.

Ma se nell' undecimo secolo esisteano carte contemporanee al Diploma di Ludovico Pio, trovare poteansi anche nel duodecimo, e il Camerario, che prima di accingersi all' impresa del suo Codice esaminò quelle dello Scrinio Lateranense, ove molte n' erano del nono e decimo, dovè certamente con esse confrontare il carattere della supposta donazione. Nè ometter potea questo confronto, e ogni altra più accurata indagine, solo mezzo a renderlo sicuro di non incorrere la taccia di arrogarsi un' immeritevole gloria, allorchè scrivendo, che in seguito di grandissima meditazione era pervenuto ad arricchire la sua Collezione di documenti assai veritieri, e di aver corretto le precedenti raccolte, volle far credere esser quella, ch' ei producea, sopra ogni altra di buona critica fornita. Se poi il carattere del supposto privilegio così perfettamente quello dell' autografo esprimea, che in niun modo a rendersi manifesta pervenisse la falsità, non potrassi certamente addurre contro il nostro Diploma quella nota, che potea dedursi dal carattere, e la quale ne venne esclusa dall' eseguito

confronto. Ma il Padre Germonio ravviserebbe anzi vera nota di falsità nella perfetta conformità di carattere, giacchè egli dice esistere documenti de' quali per la molta sagacità, e valentìa di coloro che li composero mai a scoprire la falsità si perviene, cosicchè i niuni indicj di falsità sieno argomento di vera falsità. Rispondo con Fontanini (1) *hoc pacto quotquot diplomata legitima, et vera circumferuntur utique sunt in apocriphorum censum rejicienda ob caussam profecto septicám, et perceptu quam difficillimam; quia scilicet nulla in iis indicia falsitatis apparent.*

Gli antichi Regesti ugual fede faceano degli autografi stessi, poichè dagli Scriniarj non si registravano in essi che quegli atti, gli archetipi de' quali si conservavano ne' Tabularj. Il Diploma adunque Ludoviciano per essere stato da Cencio riportato nel suo Codice è garantito dalla taccia di suppositizio, poichè ve lo trascrisse, previo un diligente esame su la sincerità di esso, e perchè lo trasse da' documenti anteriori all' epoca, alla quale lo riferi-

(1) Vindic. lib. 1. cap. 6. pag. 67.

Digitized by Google

scono gli avversarj. Ed anche dal non avere il Camerario trascritto la Donazione di Carlo Magno, ma di essa il contenuto a lungo accennato, e di quella di Costantino aver parlato non come estratta da Privilegio autentico, ma qual fatto istorico, che si narra nella vita di S. Silvestro, vien sempre più comprovata l'autenticità del Diploma di Ludovico. L'una, e l'altra di quelle due Donazioni erano pur *consegrate da tutta l'antichità*, e la Costantiniana *talmente venerata*, come per ironìa disse l'Autore della piena esposizione, che una volta *non erat procul ab haeresi tenere contrarium* (1)! Di amendue parlavano pure molti autori, e gravissimi, e quegli stessi de' *secoli remoti* le rammentarono pure (2)! Ma il Camerario avrà forse dubitato della sincerità del Diploma Carolino? Nò certamente. Del Costantiniano non ebbe fors'

(1) Muratori - Piena Esposizione cap. IV. pag. 42.

(2) Muzzarelli, buon uso della Logica T. V. pag. 202. *E in realtà se ad Icmaro, ad Adone Viennense, ad Enea di Parigi, e a Balsamone non parve improbabile la donazione di Costantino, che anzi la supposero come certa.*

Digitized by Google

egli prove bastanti per crederlo sincero? Molte veramente se ne adduceano a suo tempo, e l'universale consentimento di crederlo tale ne forniva una così solida e luminosa, che il difendea da qualsivoglia taccia di apocrifo. Il Camerario adunque non trascrisse la Donazione di Carlo Magno, perchè di essa non esistea forse a suo tempo alcuno degli autografi, che due esserne stati fatti scrive Anastasio Bibliotecario nella vita di Adriano I. (1), o alcuno non ebbe sott' occhi degli antichi apografi, o autentico regesto ei non vide, che la contenesse; e sebbene certissima la riputasse, perchè comprovata dal possesso, che i Papi godeano delle Provincie rendute e donate alla Chiesa, e perchè era stata espressa *in portis aeneis super gradus beati Petri argenteis litteris*, come scrive Pietro Mallio Canonico di S. Pietro, e perchè di essa avea scritto Anastasio Bibliotecario, e molti nelle collezioni loro rammentata l'aveano; non credè doverla inserire nel suo Codice, in cui non altri

(2) T. 1. pag. 251. n°. 319. *Apparem ipsius donationis per eundem Etherium adscribi faciens ipse Christianissimus Rex Francorum* ...

documenti ei volea trascrivere, che quelli, gli originali de' quali, o gli autentici transunti, o i regesti avess' egli stesso esaminati, prevedendo forse sin d'allora, che sarebbono un giorno insorti molti Arduini, e Germoni, che mettendo sossopra tutta la Diplomatica avrebbono a loro talento di falso tacciato ogni diploma per sostenere capricciosi sistemi, e particolari opinioni. Questi esser deggiono stati i motivi, che indussero il Camerario a non riportare come tratto dal Diploma il Privilegio Carolino, e a trascrivere il Costantiniano non come vero privilegio, ma come una storia, che si leggea nella vita di un Papa, la quale non offendendo la Religione, ma a lustro di essa rivolgendosi piuttosto, egli credè di poterla nel suo Codice inserire. Dallo aver poi intera riportatavi quella di Ludovico, e dall' indicarci di averla estratta da privilegio, ci dà egli a conoscere, ch' ei o videla nel suo originale, o che da tai documenti la trasse, che a dubitar non lasciavano della sincerità di essa. Di quanta autorità adunque non debb' essere per noi nel vederla collocata nel di lui libro Censuale!

Una delle più forti ragioni che gli avversarj oppongono alla sincerità del Diploma di Ludovico ella è il non rinvenirsene, al dir di loro, menzione avanti il secolo undecimo. Natale Alessandro scrive alla pag. 310. del tomo 6. della sua Storia Ecclesiastica » *Presumptae donationis Ludovici Pii, quae* » *refertur a Gratiano distinct.* 63. *cap.* EGO » LUD., *primus meminit Leo Ostiensis in* » *Chronico Cassin. l. I. cap.* 18 ... *Cum proinde nulla ipsius extet memoria ante saeculum duodecimum, quo ineunte Leo Ostiensis supremum diem clausit, vel ex hoc solum non levem falsitatis exhibet suspicionem*. Dicono essi, se cotal privilegio esistea nel secolo nono e decimo, avrebbon forse gli scrittori di que' secoli omesso di ricordarlo? Dunque se mentovato si rinvenga in que' secoli, rispondo loro, avrà anche in que' secoli esistito, ne' quali se esistè, quali ragioni affaccieranno eglino di non crederlo sincero! Che poi veramente vi esistesse lo riconosceremo nel farci ad esaminare più propriamente, e con maggiore accuratezza i Tomi carticini, ossien gli autografi stessi, e gli an-

tichi regesti, da' quali asserisce il Camerario aver tratta la sua collezione. Ma prima d'imprendere questo esame, mi sia permessa la seguente digressione, per vendicare l'onor del Camerario ingiustamente da Cenni malmenato.

Vuole questo Scrittore del decimo ottavo secolo, che il Camerario la sua collezione ricavasse da quella di Albino, cosicchè in prestando ascolto a quanto egli asserisce *sine tabulis*, *et testibus*, saremmo quasi costretti con lui a dire, che Cencio solamente *aliquid ad summum adjecerit labori alieno* (1), anzicchè da se medesimo abbia consultato gli autografi, e con nuovo ordine disposti, e con assai più critica esaminati, che altri non fece. Cencio, uomo di sommo candore e di antica fede, non avrebbe asserito, esser' egli stato in far la sua collezione *vigilanti*, *atque vehementi meditatione motus* . . . , nè avrebbe attribuito a se stesso l'onore di aver emendato gli errori trascorsi in quelle da altri composte, e farsi poi merito di queste sue fatiche colla Chiesa Romana, come se da at-

(1) Cod. Carol. T. II.

to di gratitudine vi fosse egli stato indotto *recognoscens etiam personam meam a S. R. E. primis a cunabulis educatam . . .*, quando altro non volea presentare, che una copia della Collezione Albiniana. E chi mai potrà darsi a credere, che sarebbe egli riuscito in cotale impostura di attribuire al proprio studio l'altrui raccolta, quando quella del Cardinal Deusdedit, di Benedetto Canonico, e l'Albiniana stessa erano assai note, e delle quali fa egli menzione . . . *et quidam alii deinde quaedam memoralia semiplena tantum, nec authentice scripta, seu ordinata in scriptis de censibus redegissent* (1)? Dovea piuttosto Cenni, volendo farsi interamente credere, soffocare l'interno rimorso, che gli fe' dire *velim equidem ista omnia in Cencium convenire, quemadmodum de se ipse testatur* (2), giacchè il Camerario non solo non avrebbe di se renduta falsa testimonianza, ma, volendolo ancora, renderla non potea. Stefano Borgia, che per altro fu Porpo-

(1) Prefazione al Libro Censuale.
(2) Cod. Carol. T. II.

rato di molto sapere, si lasciò anch'egli dall' asserzione del Cenni, di cui fa meritevoli elogj, trarre nella sua opinione la quale però segue con moderazione alla pagina 281. del Tomo II. delle *Memorie di Benevento*, in cui scrive *l'errore fu di Albino; giacchè Cencio fece uso del di lui Codice per compilare il suo*. Ma se Borgia e Cenni avessero consultato il Codice colonnese di Cencio, che fu già di Martino V., acquistato da Monsignor Mai per la Vaticana, non vi avrebbero preferito la collezione Albiniana, la quale sebbene sia molto pregevole, è però in critica inferiore a quella del Camerario. Il Padre Andres dando contezza della manoscritta *collezione canonica del secolo duodecimo d'un Albino collo strano titolo* GESTA PAUPERIS SCHOLARIS ALBINI .... dice che ne' due ultimi libri di essa *tutto ciò raccolse che potè avere spettante ai diritti temporali della santa sede* (Stor. d'ogn. lett.T.VIII. pag. 47.) A me non pare che l'Andres celebri tanto il sapere e l'ingegno di Albino, cosicchè possa quel compilatore superare in merito l'illustre nostro Camerario. Ma sia pur com'esser

si voglia, o abbia Cencio da Albino tratta la sua Collezione, o nò: egli è certo che i documenti che amendue riportano, si rinvengono in gran parte *nell' egregia, ed importante Opera* del Cardinal Deusdedit, che avea esaminato assai prima di loro i tomi carticini, documenti originali, che sino a suo tempo conservavansi nella *Biblioteca Lateranense juxta Paladium* (1). E chi ci assicura che lo stesso Deusdedit non avesse anch' egli, sebbene avuti sott' occhi que' documenti, consultata altra collezione, che la sua precedesse, affin di disporre nel suo Codice le carte con quel miglior' ordine, che avesse osservato in quella da altri composta! e di questa opinione sebbene sia l' autore de' Papiri diplomatici, non detrae egli però al merito e al sapere di quel Cardinale, nè mette in dubbio, se sua debba dirsi quell' opera, o nò. Per la qual cosa puossi anche con tutta verità affermare, a fronte di quanto Cenni asserisce al contrario, che la Collezione del Camerario fu ricavata da' Tomi carticini, da'

(1) Palatium.

quali se monumenti, che precedessero il secolo undecimo, poteansi estrarre, e quali pure acque attignere da cotali fonti si potessero, ora vedremo.

I *Tomi carticini*, appellati anche *Tomuli carticini*, *e carticei*, furono scritti in papiro, poichè tutto ciò, che si disse *carticeo*, significava monumento papiraceo, giacchè al papiro si diè il nome di carta, come si ha da Plinio *mox aemulatione circa Bibliothecas Ptolomaei, et Eumenis, supprimente chartas Ptolomaeo, idem Varro membranas Pergami tradit repertas* (1); e parlando egli de' libri ritrovati da Cn. Terenzio nel sepolcro di Numa, dice, che Cassio Emina *vetustissimus auctor annalium* scrivea esser quelli stati di carta, o sia di papiro (2). Servio nota, che *ante usum chartae, vel membra-*

(1) Naturalis Hist. lib.13. cap.II. pag.238. edit.Lugd.1561.

(2) L. c. cap. 13. pag. 239. « *Ingentia quidem exempla contra Varronis sententiam de chartis reperiuntur: namque Cassius Hemina vetustissimus auctor annalium quarto eorum libro prodidit, Cn. Terentium scribam agrum suum in Janiculo repastinantem offendisse arcam, in qua Numa, qui Romae regnavit, situs fuisset. In eadem libros jeus repertos ..., et hos fuisse e charta* ».

Digitized by Google

nae (1) scriveasi sul tiglio, o su la corteccia di altro albero; e Ulpiano dice *librorum appellatione continentur omnia volumina sive in charta, sive in membrana sint* (1). Ne' Papiri diplomatici si afferma *carticineo nominavasi tutto ciò, che era* PAPIREO (3); e Maffei nella sua Diplomatica (4) riporta un passo di Nilo Monaco, adotto già dall' Allazio, che de' libri di quel Cenobita fece versione, con cui s' interpreta per carta il papiro; e quantunque paja, che alla membrana si desse il nome di carta dalla distinzione, che sembra aver fatta Anastasio Bibliotecario, come si legge nella vita di S. Silvestro, fra la carta e il papiro (5) *chartas decadas centum, et quinquaginta . . . . papyrum vucanas libras mundat mille*; tuttavia Maffei non vi ravvisa altra differenza di quella, che la carta era già atta ad essere scritta, e il papiro ad esser preparato per far carta; e ri-

(1) Aen. lib. II. pag. 554.
(2) L. 52. D. de lege 3.
(3) Pag. 241.
(4) Pag. 78.
(5) T. I. pag. 43. n°. 39.

portando alla pag. 60. della sua Diplomatica un passo di un pontificale inedito *CHARTA DECADAS MILLE, PAPYRO RACANAS MILLE*, dice, *dee intendersi di mille quinterni, per così dire, o sia decine di quinterni di carta fatta, e di mille fasci di papiro preparato per farne*; e prosegue egli *siccome assai più che in altra materia si scrivea comunemente in carta di papiro . . . . , così quando tra gli Antichi si disse carta, di questa s' intese ordinariamente*. E Giacomo Martorelli nella sua Teca calamaria asserì antichissima esser la voce *carta* per significare il papiro, di cui le cartilagini, o tuniche, che il ricoprivano, somministravanla. I libri adunque, e codici, che furono dagli Antichi detti *Cartacei*, o *Carticei*, come osservano anche Cassiodoro, Torrenzio, e l'autore de' Papiri Diplomatici, furono di papiro. Il che si riconosce anche da quanto si ha negli stessi Papiri Diplomatici alla pag. 222, ove essendo ragionamento di un Inventario de' mobili, e de' libri esistenti nel 1369. nel Palazzo Apostolico di Avignone si dice che *in alio coffro in fundo Turris Thesaura-*

riae erat unus rotulus de corticibus arborum illegibilis, il qual rotolo, dice l'autore de' Papiri, *fu certamente uno de' Tomi* CARTICINEI, *e quello istesso che in altro Inventario del* 1366. *vien descritto* QUIDAM ROTULUS DE CORTIFICIBUS ARBORIS SCRIPTUS LITTERIS QUASI ILLEGIBILIBUS...; da Muratori alla pag. 78. del Tom. VI. del medio evo si riporta cotale Inventario.

Se alcuno voglia opporre, che difficilmente la donazione di Ludovico Pio esser dovesse in papiro, poichè non sembra atta tal carta a scriversi coll' oro, siccome alcun documento papiraceo non ci rimane, che faccia pompa di aureo carattere; rispondo, che sebbene questa Donazione fosse scritta in oro giusta il costume osservato prima di Ludovico da Ariperto, e dopo da Ottone, e da S. Arrigo, nulladimeno potea essere in papiro. Imperocchè se si ragioni della *carta augustea*, prima che Claudio Imperadore ne garantisse la fievolezza con altro strato di papiro, convengo, che non sarebbevisi potuto scrivere con oro; ma poi che fu renduta più consistente, cosicchè vincea in perfezio-

ne anche la carta appellata *fannia* dalla famosa officina di Fannio, non vi fu difficoltà, che non potesse ricevere caratteri d'oro. Dobbiam poi supporre, che l'Imperadore non si servisse di papiro comune per un atto così solenne. Dal non esserci poi rimasto documeuto papiraceo scritto così, non si prova non aver' esistito. Ne' papiri, venutici testè dall'Egitto, si scorgono diverse figure tracciate a colori, e pure prima di essi niun papiro ci parea suscettibile di essere a colori dipinto.

Fu poi cosa usata il dare ai libri lor nome deducendolo dalla materia su cui erano scritti; così libri *elefantini* si dissero, perchè furono sull'avorio, e *lintei*, perchè su tela di lino non macerata. Temistio diplomi imperiali scritti su lamine di rame dorato appellò libri d'oro (1); e i Romani denominarono Codici la riunione delle leggi, perchè ne' primi tempi le scrissero sui *codici*, come asseriscono Maffei, e Martorelli, ossia *su fusti*, o *tronchi* d'albero: o come interpretano i

(1) Or. 4.

Maurini, su tavole, imitando Solone, che il suo Codice avea scritto in tal guisa a riferire di Aulo Gellio (1), e di Plutarco (2).

Che i *Tomi carticini* esistessero assai prima del secolo undecimo; ce lo attesta la carta papiracea di cui erano fatti; cel dà a conoscere Giovanni Diacono nella vita di S. Gregorio Magno; si rileva dall' Opera de' Papiri Diplomatici ai Papiri XIII. e LXXI. de' secoli ottavo e nono, che gli Scriniarj amendue di nome Giovanni dicono di aver tratto que' documenti da Tomi carticini; si ha dai Papiri CI., CIII., CVI., e dai Privilegi carticini, che una cosa stessa furono de' Tomi carticini, documenti tutti anteriori al secolo undecimo. L' esistenza loro farei io rimontare al cominciar del papiro, se con tal nome ne' primi secoli dell' era cristiana, e ne' seguenti, non si fossero distinti i Privilegi, gli Strumenti, e le Bolle *dai libri, e codici pur papiracei più volte dagli Antichi nominati cartacei, o carticei* (3); e se a scrivere, ad autenti-

(1) Noct. attic. lib. 2°. cap. 12., In legibus Solonis illis antiquissimis, quae Athenis axibus ligneis incisae sunt ...

(2) Nella vita di Solone; Brianus pag. 173., Londini 1729.

(3) Papiri Diplom. pag. 221.

care, e ad aver cura di cotali monumenti non fossero stati deputati gli Scriniarj, e i *Cartari*, o *Cartulari*, de' quali forse memoria non hassi innanzi il terzo, e quarto secolo.

Sino a quando perseverassero i nostri padri a render depositarj i Tomi carticini di donazioni, di concessioni, e di altri atti solenni, facilmente si può arguire da quelli che ci restano ancora. Quantunque Muratori scriva, che *quo saeculo aegyptiacae chartae usus evanuerit arduum sit decernere* (1); nondimeno puossi affermare, che generalmente cotali tomi non durarono ad essere impiegati ne' Diplomi, che sino al secolo nono. E benchè i Papi scrivesser lettere in papiro anche sul declinare del decimo, e sull' incominciar dell'undecimo secolo, che varie ce ne presenta appartenenti a que' due secoli il Codice papiraceo; e sebbene il Padre Mabillone negli Annali Benedettini riferisca, che Giovanni XIII. *scriptis ex papyreo tomo chartis fecit privilegium Mosomensi Ecclesiae*, e dimostri nel libro I. della sua Diplomatica

(1) A. A. m. æ. T. III. pag. 853.

l' uso della carta papiracea sino al secolo undecimo, la qual' opinione è seguita da Fontanini nelle Vindicie (1), e da Muratori nel tomo terzo delle Antichità del medio evo (2); tuttavia così scarso fu il papiro nel secolo undecimo, come attesta lo stesso Muratori *quae et antea apud nos esse perquam rara caeperat*, che puossi dire che in quel secolo fosservi piuttosto *chartae papiraceae vestigia* (3), anzicchè della filira, o papiro l'uso: sì pochi sono i monumenti, che ci rimangono, o che ci sieno ricordati scritti su tal carta. E i Papi assai di rado nel decimo e undecimo secolo impiegarono il papiro ne' loro scritti; ed i Regesti delle loro lettere più non si fecero in papiro, come apertamente lo dimostrano quelli di Gregorio VII., e de' Pontefici successori di lui, contemporanei ai loro autori, scritti in pergamena. Nè io conosco alcun' imperiale, o regio Diploma del decimo, o undecimo secolo in papiro; ed anche Fumagalli, dopo di aver fatta l'enume-

(1) Lib. I. pag. 64.
(2) Pag. 833.
(3) Muratori l. c.

razione de' documenti in papiro di que' due secoli, soggiugnendo alla pag. 37. del tomo I. delle sue Istituzioni *tutti i citati documenti in papiro d' Egitto essendo diplomi papali, nè di altri avendo noi contezza* .... ci dà egli a conoscere non aver appartenuto a que' due secoli alcun regio diploma papiraceo. Del VII., e VIII. secolo quasi niun documento diplomatico ci resta scritto in pergamena, e sino al declinar dell'ottavo quasi tutti i Diplomi de' Principi si scorgono scritti in papiro, seguendo in ciò l' antico uso. Nei Codici però troviam' impiegata la pergamena sino dal quarto secolo, e forse a secoli anteriori appartengono i frammenti liviani che i chiarissimi letterati Giuvenazzi, e Cancellieri restituirono mirabilmente alla repubblica letteraria; e il codice tulliano *de Republica*, che con sommo vantaggio delle lettere il celebre Monsignor Mai ha tratto dal silenzio in cui si giacea da molti secoli sepolto.

Mi diran forse taluni che i Diplomi, e i Regesti non doveano essere in papiro a tempo di Ludovico pio, poichè nel settimo, ottavo, e nono secolo appena del papiro esistean le

traccie, come asserirono Maffei alla pag. 80. della sua Diplomatica (1), e Muratori nel tomo terzo delle antichità del medio evo (2). Rispondo loro presso a poco ciò che disse l'autore de' Papiri Diplomatici, che avrebbe cessata ben tosto la meraviglia di Maffei, e Muratori sarebbe stato di altro avviso, se l'uno, e l'altro veduto avessero i molti papiri di que' secoli riportati nel Codice papiraceo (3).

---

(1) *E' mirabile, che alquanti avendosene in papiro dell' ottocento, come si accennò poc' anzi, nel settecento non si vegga di niuno sicuro riscontro, e gl'Istrumenti di tal'età s' abbiano in pergamena..*

(2) *Et revera innumeri quidem occurrunt libri, Diplomata, ac Instrumenta saeculis VII., VIII., et IX. in membranis exarata; sed nullam eruditi viri hactenus exeruere papyrum iis temporibus scriptam: quod praecipue post Mabillonium ostendit clar. V. Scipio Maffejus Marchio Veronensis, de argumento hoc optime meritus.*

(3) Che direbbe il P. Trombelli, che alla pag. 51. del suo libro sull'arte di conoscere i Codici scrisse, che *pochissimi papiri ci rimangono, e questi in gran parte logori, e piuttosto avanzi de'papiri antichi, che scritture perfette... laddove molti antichissimi libri ci rimangono scritti sulle membrane...* se vedesse la raccolta di cento quaranta sei papiri, che tanti ne contiene il Codice papiraceo, il più vetusto de' quali appartiene all' anno 444. dell' era cristiana? Come inarcherebbe le ciglia nel ri-

La pretesa scarsezza poi del papiro negl' in-

mirare i molti e lunghissimi papiri testè venutici dall' Egitto, alcun de' quali vide forse precipitarsi all' occaso venti e più secoli? Che direbbe nell' osservare cotai vetustissimi monumenti, su molti de'quali sembra aver perduto ogni suo potere il tempo, così intatti rimanersi ancora, e i caratteri così nitidi e ben conservati, che diedono perfino a sospettare ai poco conoscitori, che l'ottimo P. Angelo da Pofi Minor Riformato, da cui S. E. Reverendissima Monsignor Frosini Maggiordomo di N. S., benemerito della Biblioteca Vaticana, e assai più degli Archivj Pontificj, i primi tre acquistò per la stessa Biblioteca, nello svolgerli che fece avesse potuto con qualche spirito ravvivarne l'inchiostro. Che direbbe dal non vederli *quasi rassodati da fogli di pergamena*? Di antichissimi documenti dovrebbe ei confessare esser noi debitori più al papiro, che alla pergamena. È meraviglia grande, che ci restino carte, l' epoca della esistenza di alcune delle quali potrem quasi dire si nasconda nella caligine de' tempi. L' Eminentissimo Consalvi intento a far rivivere il secolo di Leone X. col mandare a perfetta esecuzione i vasti progetti del genio che nutre N. S. per le scienze e per le arti; e che diè luogo onorevole nel Museo alle statue egizie, e ai gessi delle greche; e che alcun de' detti papiri fece restaurare dall' intelligentissimo Angelo Tomberli, e tutti metter sotto cristalli, vorrà poi non formino anch' essi il vago e dotto ornamento di un gabinetto? Sua Eminenza però avendo fatto accurate, ma vane ricerche nella Vaticana onde rinvenire un luogo più acconcio ai suddetti papiri, fa sperare, sia per farlo a bella posta costruire.

Digitized by Google

dicati secoli l'ascrive Muratori all' invasione degli Arabi in Egitto . . . . *sive* , *ut veri videtur similius* , *quod Aegyptus saeculo septimo in ditionem Arabum* , *hoc est Saracenorum* , *concesserit* (1) : e veramente nell' ottavo , e nono secolo sembra , che gli Arabi surrogassero al papiro la carta bombacina, e che l' uso di tal carta seco loro portassero nell' Egitto : ma intorno a ciò convien consultare l' opera del Padre Andres sull' origine, e progresso della letteratura , o Fumagalli , da me più volte citato anche nella precedente mia Dissertazione, che l' opinione dell' Andres riportò nel tomo primo delle sue Istituzioni , o piuttosto vi fece quasi un epitome di quanto avea quel dottissimo Gesuita raccontato intorno a ciò . Egli è certissimo , che in Occidente si scrivea in papiro quando accadde la mentovata invasione .

I Tomi carticini, che Cangio non seppe cosa si fossero, erano gli stessi diplomi, e bolle autografe; e molti de' monumenti riportati dall' autore de' Papiri Diplomatici nel suo Codice

(1) AA. m. æ. T. III. pag. 852.

papiraceo sì dicono estratti da' tomi carticini, cioè dagli autografi. E che così si appellassero i documenti originali, si riconosce dall' autentica, che lo Scriniario Giovanni appose alla copia del privilegio carticino di S. Leone IV. conceduto ai Canonici di S. Pietro in Vaticano, che è il decimo terzo nel Codice suddetto, in cui egli si esprime in tal modo *sicut inveni in thomo carticineo jam ex magna parte consunto scripto a predicto Theodoro Scriniario Sancte Romane Ecclesie; ita non tenore deviato diligenter exemplavi et scripsi*. Ce lo additano più chiaramente le parole dell' altro Scriniario Giovanni che leggonsi a piè della copia da lui fatta di una carta di Carlo Magno dell' anno 797., che è il papiro LXXI. del rammentato Codice. *Ego Iohannes Scriniarius Sancte Romane Ecclesie, sicut inveni in thomo carticineo imperiali sigillo bullato scripto ab Alguino Cancellario bone memorie suprascripti Domini Caroli piissimi Imperatoris, ita dilgenter exemplavi, et scripsi*. Or chi vorrà dire, che originali appellar non si debbano documenti scritti di mano di uno Scriniario, e del Cancelliere

imperiale, e l'un de' quali documenti dello stesso imperial sigillo porta l' impronta ! Ai tomi carticini fu quasi sempre appesa la bolla ; e Cencio Camerario in parlando di una lettera di Giovanni XIII. afferma, che fu trascritta da *thomo carticinio bullato* , o perchè veramente appeso vi scorgesse il sigillo, come agli altri tomi carticini sappiamo esserlo stato ; o il tomo a cui era raccomandata quella lettera conservasse tuttavia il protocollo (1) , o sia il bollo che indicava la Cartiera, e l' anno in cui quel papiro era stato lavorato (2) : ma nell'un

(1) Maffei è di sentimento si debba scrivere *protocolo* dandogli significato di primo pezzo, anzicchè di prima *colla*: *escatolo* per ultima parte del libro si ha in Marziale (lib. 2. epigram. 5.), e ciò anche Maffei rammenta alla pag. 75. della sua Diplomatica. Il segno ordinato dall' Imperadore si ponea al principio del papiro, come siam' usi noi oggi di fare colla carta bollata.

(2) Maffei l. c. pag. 74. scrive « Contrasti, e liti sopra « istrumenti nate eccitarono l' Imperadore Giustiniano « a provedere con tal Costituzione (Novell. 44.), che « nella carta istessa si avesse un contrasegno per poter « molte volte scoprire la falsità degli atti ; poichè uso era « degli artefici di segnare nella sommità della carta papi- « racea il tempo, in cui s' era lavorata, il nome del Con- « te delle Largizioni, cui eran subordinati, ed altre me- « morie » .

modo e nell' altro si rende sempre manifesta l' originalità di quel tomo. E se uopo fossevi di ulteriori prove per dimostrare autografi essere stati i tomi carticini, si legga quel che scrisse il Notaro Ognisanti nell' autentica ch' ei fece alla copia del papiro XXVIII (1)... *in quo quidem privilegio carticinio* (una cosa stessa essere stati ho già detto *il tomo*, e il *privilegio carticino*) *suspensa erat bulla filo serico violacei coloris*; e quel che lo Scriniario Cirino scrive in fine della sua copia .... *sicut inveni in carticineo privilegio Ioannis Episcopi nihil minui, vel addidi* (2). Anche agli antichi apografi in papiro, e coevi a' loro archetipi, o poco discostine, e autenticati dagli Scriniarj, o dai Cartari, o Cartulari, sembra non di rado essersi attribuito il nome di *tomi carticini*, e ugual fede faceano de' loro autografi. Si appellarono *tomi* perchè scritti in *rotoli*; il Card. Garampi alla pagina quarta del sigillo della Garfagnana scrive .. *in tomo, cioè a dire in un rotolo* .... E la

(1) Papiri Diplom. pag. 44.
(2) Ibidem papir. XXIX. pag. 49.

voce *tomo* si usò anche per denotare la fede ortodossa, come si ha presso Anastasio (T. 1. pag. 75. Num. 68.) . . . *hic fecit decretalem* *, parlando di S. Ilaro Papa, *et per universum orientem sparsit epistolas de fide chatolica et Apostolica, confirmans tres Synodos Nicenam, Ephesinam, et Chalcedonensem, vel tomum S. Archiepiscopi Leonis*, cioè la lettera di S. Leone Magno *de incarnatione Verbi* scritta a Flaviano in un rotolo di papiro. *Carticini* poi furono appellati perchè scritti sul papiro; e anche perchè autenticati dai *Cartari*, o *Cartulari* così chiamati dallo scriver ch' essi faceano unitamente agli Scriniarj, ed eglino stessi non poche fiate furono Scriniarj, le *Carte*, o *Cartule*, vale a dire i documenti papiracei.

Cotesti tomi conteneano donazioni,, privilegj, istrumenti, locazioni de' patrimonj della Chiesa Romana, e di altre chiese, come si ha alla pag. 221. de' Papiri Diplomatici, e ciascun tomo era depositario di un sol documento. E che non più di un documento racchiudessero cel danno chiaramente a conoscere que' tomi, che tuttavia ci restano, e quelli,

di cui se l' esistenza cessò, la ricordanza non n' è spenta. Anche agli antichi Regesti si diè il nome di *tomi carticini*, o più propriamente di *tomi delle Carte*, perchè scritti anch' essi in papiro. Mabillon (1), i Fratelli Samartani (2), e i Maurini (3) son di avviso, che il *Thomocartis*, che si legge nel Privilegio conceduto all' Arcivescovo di Reims, sia lo stesso Regesto: di ciò si parla ne' Papiri Diplomatici alla pag. 233. S. Gregorio Turonense appellò i Regesti *Tomos chartarum* (4), in cui *integrae chartae ex ordine descriptae* si leggeano, come afferma Charpentier nell'aggiunta al Glossario di Cangio, *ut ad manum quaeque facilius haberentur*, come dice Fontanini (5).

La Donazione ludoviciana fu estratta da Tomo carticino, o dagli antichi Regesti; dunque assai prima del secolo undecimo esistea; nè, come voller provare l'anonimo autore

(1) Annali Benedet. T. III. pag. 569.
(2) Gallia Christiana T. IX. pag. 258.
(3) N. T. de Diplom. T. I. pag. 183.
(4) Lib. X. cap. 21. col. 512
(5) Lib. 1. cap. 2. n. 13.

della Corografia (1), e quello della piena Esposizione (2), e gli altri mentovati avversarj, a' quali fu famigliare l'insussistente detto di Pagi *Leo Ostiensis .... primus fuit, qui ejus meminerit, ideoque non multo antea excogitata fuerat* (3), fu supposta in quel secolo. Non si può poi dubitare, che essa non fosse trascritta o dall'autografo, o da antico apografo, o dai citati regesti, poichè il Camerario dicendo di aver esaminati anche i moderni regesti .... *et voluminibus registrorum antiquorum .... et modernorum*, ci fa noto ciò, che i nuovi conteneano, cioè, *novos census, qui meo tempore in Romana fuerint Ecclesia constituti* (4).

Ma se i Tomi carticini precedendo il secolo undecimo rendono manifesto, che il Diploma di Ludovico esistea avanti quel secolo, non però ne dimostrano l'autenticità, che convien rintracciarla nell'autorità delle persone, che cotali tomi scriveano, e nel luo-

(1) Script. Ital. T. X. n. 29.
(2) T. IV., e negli Annali an. 817.
(3) Pagi An. 817.
(4) Prefazione del Camerario.

go ove si custodivano. Ne' Concilj (1), nelle lettere di S. Girolamo (2), in quelle di S. Agostino (3), e di S. Gregorio Magno è sovente parlato di Archivj Ecclesiastici, e di coloro, a' quali la custodia n'era affidata, che furono detti Archivisti, Bibliotecarj, Cartofilaci, Cartolari, Scriniarj, Archivarj, Registratori, Protonotarj; e che la fede pubblica godeano, come si può riconoscere da più lettere di S. Gregorio, che un Ilaro appella or Cartolaro, ora Notaro; e da Maffei, che alla pag. 98. della sua Diplomatica scrive *nomina S. Gregorio Cartolari più volte, benchè or paja significarsene chi custodiva gli atti, e le carte, ed or chi le scrivea*, e alla pag. 141. *Chartularius, colui, che tiene il registro*; scriveano essi, e qualche volta autenticavano, ma non il semplice Cartolario ciò facea, quando in se stesso riunita non avesse anche la qualità di Scriniario, o di Notaro, e custodivano i Tomi carticini,

(1) Concil. Labbè T. II. col. 2001.
(2) Epist. 52. ad Pammachium.
(3) Epist. 43. ad Glorium.

e perciò cotali atti riputar doveansi di pubblica autorità.

Tutti gli Ufficj, e Tribunali de' Magistrati erano forniti di *Cartari*, o *Cartolari* » ed in » Ravenna i loro ebbero gli Esarchi, e gli » Arcivescovi, e l'impiego di essi è detto » dall' Imperator Valentiniano *Ministerium* » *Chartularum* . . . . » così scrive l' Autore de' Papiri Diplomatici (1). Nella legge duodecima longobardica di Carlo Magno si fa menzione de' Cartolari; ne parla il Cronico Farfense. Scrive Muratori (2), che Baluzio nelle note ai Capitularj, e Cangio nel Glossario Latino *tradunt nihil aliud fuisse Chartularios, nisi libertos, sive servos manumissos per chartulam*: ma questa interpretazione di Baluzio, e di Cangio è mestieri riferirla ai tempi delle emancipazioni di que' servi, che *per chartulam* si effettuavano. Veramente da principio i Cartari non furono, che venditori di carte, e non differiron forse di molto dagli odierni Cartolari; ma in seguito li veggiam gran cosa, e Muratori, e

(1) Pag. 277.
(2) A.A. m. æ. T. III. pag. 244.

l'Autor de' Papiri, che alle pag. 277, 278. (1), e altrove trattano a lungo di loro, ce li rappresentano, come custodi delle carte, e scrivani, ed in seguito innalzati a dignità distinta oltre modo. Nè è da credersi che gli Scrinarj, o Cartolari, *uomini d' iudubitata integrità, e di somma riputazione nella Chiesa Romana*, come scrive Monsignor Pier Luigi Galletti alla pag. 2. del suo Primicero, e che santissimi uomini appella Heumanno (2), la ben conosciuta pietà de' quali, al dir de' Maurini (3) non ci permette di sospettare, che avrebbon distrutto sinceri documenti per sostituir quelli fatti a lor piacere, avessero abusato del loro officio, e dell' altrui credulità e buona fede coll' inserire atti spurj fra i documenti autentici dello Scrinio della Chiesa Romana, contro le quali falsificazioni tante leggi erano state stabilite, tante pene

(1) *Cod. Papir.*

(2) Comment. de re diplomat. Cap. I. §. VII. pag. 3. « Al ineptus sit ... qui chartarum locis munitissimis recon- « ditarum custodiam ignoraverit viris incubuisse sanctissi- « mis, quos sinceras tabulas perdidisse, fucatas finxisse, « aut supposuisse suspicari non possumus.

(1) N. T. de Diplom. T. I. pag. 137.

comminate. *Multae quidem poenae*, scrive Muratori alla pag. 11. del Tomo 3. delle antichità del medio evo, *olim falsariis indictae fuere, et inter leges longobardicas Guidonis, Augusti, et veteres formulas ibi a me editas par.* 11. *Tom.* 1. *Rer. Ital.*, *cum Notarii dolosi, tum falsis chartis utentes, damnantur*. Egli è vero, che alquanti Diplomi di Childeberto, di Dagoberto, di Clodoveo, di Carlo Magno furono riconosciuti falsi, sebbene scritti dagli Scrinarj, e dai Cartolari in tomi carticini: che che ne sia però, non dobbiamo così facilmente persuaderci, che inventar si potessero atti di tanta importanza, quali furono i privilegj imperiali conceduti alla Chiesa Romana nel tempo stesso, che le leggi contro i falsificatori di documenti dai Papi, e da Teodorico (1), e da Lotario (2) stabilite erano assai note; nel tempo istesso, che Carlo Calvo accusò nel Concilio II. di Suessons il Diacono Remense Ragamfrido, *quod praecepta falsa regio nomine compi-*

(1) Capitular. col. 44.
(2) Codex Lindenbrogii pag. 662.

lasset (1); e in un'epoca, in cui gl'Imperadori, i Papi, i Concilj erano intenti a far rivivere nel loro pieno vigore le mentovate leggi contro i falsificatori di carte. E avrebbono bene i nemici de'Papi loro fatto rimproveri di cotal supposta Donazione; e Ludovico II. Imperadore rivendicare avrebbe forse voluto de' pretesi diritti su le Terre della Chiesa; e l' Imperador Enrico IV. non sarebbesi astenuto di rinfacciarne mille volte a Gregorio VII. la falsità, se veramente avesser' eglino potuto dubitare della sincerità del Diploma di Ludovico.

Negar non voglio, che l'esempio de' passati Diplomi apocrifi addur non si possa per non aversi, come insegna Arduino, *continuo ... probum, ac genuinum existimandum* (2) quello di Ludovico Pio, benchè scritto da Cartolaro, o da Scriniario ne' tomi carticini; ma se il ludoviciano esiste rammentato avanti il secolo undecimo, si dee pur anche concedermi, che avanti quel secolo esistea

(1) Capitularium T. II. col 52.

(2) Ms. pag. 400.

un Diploma attribuito a Ludovico contro l'opinione degli oppositori, sulla sincerità del quale non poche indagini avea fatte il Camerario. La riconosciuta falsità de' mentovati Diplomi piuttosto che togliere, o diminuire in parte l'autenticità del nostro, vie più la conferma, poichè se quei furono come apocrifi monumenti rigettati, e tant' altri per ugual cagione lo erano stati, una simil ventura avrebbe incontrata il ludoviciano, nè Ottone I., che non fu da tanta divozione eccitato verso S. Pietro, come lo fu in appresso Arrigo II., e che potea egli facilmente venir in chiaro della sincerità del Diploma ludoviciano, avrebbe taciuto, se quel privilegio avesse spurio giudicato. Per la qual cosa per essere scritto il Diploma ludoviciano da persona di pubblica fede, e di somma probità non potea esser riputato falso, senza che a rigoroso esame non fosse stato sottomesso.

Non dubito, che un Morneo, uno Scardio, uno Struvio, un Berretti non si avviserebber di opporre, che prima di S. Arrigo non si fece menzione del Diploma di Ludovico, perchè avanti il secolo undecimo non era no-

to. L'esistenza di esso è provata dai nostri tomi carticini, dall'Astronomo (1) autor della vita di Ludovico Pio, e contemporaneo di lui, e dagli Annalisti Lauresamense, e Bertiniano (2), da Giovanni VIII. (3), e da Guido Imperadore, che di esso fecer menzione, che che ne dica al contrario Muratori. Il silenzio però, con cui Ottone l'ha preterito, non si oppone alla verità della sua esistenza. E gl'Imperadori Federico II., e Ottone IV., e Villelmo, e Rodolfo I., e Alberto I., e Enrico VII., e Carlo IV, tutte non mentovarono ne' loro Diplomi le precedenti Donazioni; e pure non si dubita avere esistito quella, che da un di loro fu taciuta. Ma non deviam più a lungo dal propostoci scopo di dimostrare quanto sien degni di fede i Tomi carticini, non solo per le persone, che gli scrissero, e per l'antichità, che assai li raccomanda, ma anche pel luogo, ove eran riposti, che, come dissi, furon gli Archivj.

---

(1) Apud. Duchesn. T. II. pag. 297.
(2) An. 874. §. 127.
(3) Concil. T. IX. 296.

Che i Tabularj non solo valessero a sottrarre al deperimento le carte, che vi si depositavano, ma anche a garantirne la sincerità lo riconosciam facilmente dall' aver' essi da tempi immemorabili esistito, cossicchè *antichissimo, e immemorabile* scrive Maffei (1) *essere stato l'uso degli Archivj*, ed averne veduto *menzion più volte nelle Iscrizioni romane, e greche, e ne'passi d'antichi scrittori*. La stessa venerazione, in cui furon tenuti, ci attesta il pregio de'documenti, che vi si affidavano. I Maurini nel Tomo 1. della Diplomatica ne trattano a lungo, e con quella molta erudizione, di cui que' monaci, tanto benemeriti delle lettere, seppero arricchire le opere loro. *Ebbero Archivj*, prosegue Maffei, *anche le chiese, ne'quali e si riponeano gli atti ecclesiastici, e i codici, e le pie Donazioni, e ogni altro documento*, cosicchè poteansi dire veri Cimeliarchii; ed essere antichissimo quello della Chiesa Romana, ed aversene memoria sino da'tempi di S. Antero Papa circa la metà del terzo secolo scris-

(1) Diplom. pag. 96.

se l'autore de' Papiri Diplomatici (1); e aggiunse, che nella *vita di S. Gelasio* viene appellato *Archivum Dominicum S. R. E.*, *Scrinium Apostolice Sedis*, *Sacrum Lateranense Scrinium*, *Chartarium Romanæ Ecclesiæ*, e in una bolla di Agapeto II. pubblicata da Lambecio (2) *Archivum S. Petri*, e *Sacrum Scrinium*, e che mal fanno l'Editore, e i Maurini nella loro Diplomatica in darsi a credere sia in essa ricordata la Biblioteca del Vaticano. Scrive Maffei (3), che il *Cartario della Chiesa Romana è nominato singolarmente* da S. Girolamo, e da più altri. Il Primicero de' Notari vi presedè a principio (4) ajutato dagli Scriniarj, e Cartolari.

Tanta fu la riverenza, che si ebbe per gli Archivj Ecclesiastici, che non si dubitò col nome d'Archivio appellare anche i luoghi, ove si conservavano le Reliquie. Cel dicono i PP. Benedettini della Congregazione

(1) Storia degli Archivj della Santa Sede p. 1.

(2) T. II. *Comm. Biblioth. Vindob.* pag. 331. della seconda edizione.

(3) l. c. pag. 96.

(4) Cenni Cod. Car. T. I. pag. 92.

di S. Mauro (1), e Ingolfo (2); e così sicuri e immuni da falsificazioni furono sempre tenuti i documenti custoditi in essi, come si può rilevare dagli Analetti di Mabillone, dallo Spicilegio di Dacherio, dai Capitolari di Baluzio, dalla Diplomatica de'Maurini, dalle Vindicie di Fontanini, siccome eglino maestrevolmente ne trattano, che non si dubitò riporvi i *libri sacri*, e gli atti ecclesiastici, e sinodali, e l'epistole spettanti a religione (3); e i Principi stessi vollero, che vi si collocassero atti di grande importanza, come scrive Fontanini nelle più volte ricordate Vindicie, e Baluzio (4).

E tant'oltre giunse il rispetto, con cui furono generalmente riguardati gli Archivj, che anche ai documenti di quelli non ecclesiastici somma fede si prestò, cosicchè Baldassar Bonifacio disse, *ut instrumentis ex publico archivo productis plane sit creden-*

(1) N. T. de Diplom. T. I. pag. 97. Se donnait autrefois, tant aux depots des cartes, qu'aux trésors des Reliques.

(2) Ingulf. inter *rerum* Angl. script. T. I. pag. 97.

(3) Maffei l. c. pag. 96.

(4) Capitular. T. I. col. 552.

dum, faciantque, uti Jurisconsulti loquuntur, plenam fidem . . . , ita enim statuunt . . . Canonistæ . . . , quibus assentiuntur . . . Legum Civilium Interpretes (1); e Cristoforo Linckerio *plenissima haberetur fides scripturæ cuilibet, licet de perfectione sua fortassis non constet, adeoque etiam non authentice . . . , quæ archivo semel illata est* (2).

Ma se una semplice scrittura, benchè non autentica, per essere stata estratta da pubblico Archivio, facea *piena fede*; da qual prova di verità non saranno mai garantiti i tomi carticini, e quanta gran fede non dovrassi loro prestare, i quali esisteano nell'*Archivio sanziore* della Chiesa Romana! in uno di quegli Archivj, dico, ove il solo esser collocato somma verità dovea arrecare al documento, stante i molti sacri monumenti, e di grande importanza, di cui era geloso custode. E qual cosa conteneano mai que' tomi carticini che una donazione, che sebbene al dir dell'anonimo Corografo, *char-*

(1) Glossa lib. de Archivis cap. 10.

(2) Dissert. de Archivo Imperii, Jenae an. 1686.

tarum omnium est basis, *et*, *qua labente*, *omnia labant*, tuttavia non potè esser'inventata, poichè di farlo non v'era motivo, siccome non presentava che una mera conferma del Diploma di Pippino, che Muratori appella titolo principale, e primordiale (1), e di quello di Carlo Magno.

Se i Giuristi vogliono si tenga per autentico un documento estratto da pubblico Archivio, allorchè fortissime ed evidenti non ne esistano ragioni contrarie, perchè mai per autentici non terrem noi *i tomi carticini* estratti dagli Archivj della Chiesa Romana, penetrali alla impostura inaccessibili, e che giusta causa non si riviene a doverli di apocrifi tacciare? Che se essi furono gli autografi, convien riputarli autentici: se furon copie, lor non si dee minor fede, poichè dice Bernardo Multz (2) *exemplar . . . maxime si fuerit antiquum*, *ex Archivo productum vim originalis habet . . .*, e Linckerio (3) *probat quoque documentum ex Archivo prola-*

(1) Piena esposizione pag. 35.
(2) De Iure Cancellariae, et Archivi §. 1. n. 15.
(3) L. c. n. 6.

tum ejus, ad quem causa pertinet ..., idemque de apographo, vel exemplo, seu copia, dici debet, si illa antiqua sint, aut debita solemnitate confecta, vel authentice sumpta esse videantur ..; quamvis originale reperiri non possit. Sentiam'anche e degli originali, e delle copie come pensi Muratori, il quale benchè dica » *neque alicui subrepat, Archivi cujusquam tantam esse posse auctoritatem, ut quaecumque inde chartæ prodeunt, aut ibi adservantur, legitimitatis minime dubiæ sigillum secum adferant ... nullum hercle tabularium tam insigni privilegio fruitur ..*; tuttavia soggiugne: *non hoc de iis dictum velim, quæ a peritis judicibus olim probata fuere, aut a fidis notariis descripta ad nos venerunt. Præsto enim nobis sunt apographa ejus ponderis, et auctoritatis, ut archetypi locum teneant* (1). Da quanto ho detto si può raccorre la stima grande, in cui debbonsi avere i Tomi carticini, depositarj fedeli del ludoviciano Diploma, per essere stati conservati in luo-

(1) AA. m. æ. T. III. Dissert. 4.

ghi tanto venerati, che a' documenti stessi accresceano autenticità.

Obbiettar forse vorrebbemi un Germonio, che sino a che Lorenzo Valla nel decimo quinto secolo non rendè manifesta la falsità della donazione di Costantino, sincera si ebbe e per tale si spacciò dagli Scriniarj Apostolici, che la tenean riposta negli Archivj: laonde non contribuire all'autenticità de'Tomi carticini l'essersi trovati anch'essi in detti Archivj. Veramente io non vidi mai registrato ne' libri censuali il Diploma di Costantino, nè di esso alcun' autentico vetusto, o moderno documento, di cui solamente semplice copia abbiamo ne' Tabularj segreti, e del quale fanno menzione il Camerario, e il Card. d' Aragona nel modo già da me indicato; nè sò, che gli Scriniarj, sebbene Balsamone, e gli altri greci giuristi la riputasson vera, autentica essi la vantassero, chè parmi la rammentasser piuttosto come atto, che autorizzavano ad appellar sincero la tradizione, e l'opinion favorevole, che n'era invalsa non per opera loro, ma per essere stato ravvisato dominio temporale in quelle parole che

leggonsi nella lettera scritta da Adriano I. a Carlo Magno (1) *et potestatem* (2) *in his Hesperiæ partibus largiri dignatus est*, e che conservavano negli Archivj, come monumento di storia, e di curiosità.

Ma sia pur che negli Archivj esistessero documenti falsi unitamente ai veri, *quid inde?* I Maurini riprovano quanto scrisse il Padre Arduino, che per vere negava doversi riconoscere le carte tratte dagli Archivj, perchè confuse con altre molte prive di ogni autenticità! E lo stesso Germonio, il di cui passo riporta Fontanini nelle Vindicie alla pag. 68., scrive *quamdiu chartas ex eadem officina educes, in qua fateris permultas esse vitiatas, interpolatas, adulterinas; no-*

(1) Tom. 1. pag. 352. epist. 49.

(2) *Potestatem* non solo si dee intendere per podestà, che si esercita su di uno Stato, ma anche per quel dominio, che si ha sui beni proprj, e di questo sentimento è Fumagalli, che anch'egli scrisse nelle sue Istituzioni su la Donazione di Costantino, e su quelle de' susseguenti Imperadori; e contro l'opinione di Muratori dimostra, che quelle parole di Adriano I. ebber rapporto alla donazione, non di Stato, ma di alcuni terreni donati da Costantino alla Chiesa Romana in alcuni luoghi o *d'Italia*, o *delle Spagne*.

Digitized by Google

li certas dicere, et indubitatas, priusquam tales esse probaveris. Dunque la sincerità delle carte, che vere e genuine furon provate, che tali dicemmo essere stati i Tomi carticini, è vie più garantita dall'esistere esse negli Archivj, sebbene unite ad altre false, che vi si poteano rinvenire, o vi si conservavano come monumenti di storia, e di curiosità, che tale essere stata la donazione di Costantino, abbiam detto. E le famose lamine granatensi, che un falso catalogo di santi ci presentano, non le possede tuttavia autografe l'Archivio dell' Inquisizione, e che io volli rivendicare, perchè non si perdesser memorie, che tanto dieder' a questionare! e lo stesso esemplare della donazione di Costantino non è tuttora deposto nell' Archivio di Castel S. Angelo! E pure in ambedue questi Archivj sono tali, e tanti documenti, che mai alcuno ardirà riputar falsi. E Marshamo nel suo *Monasticon Anglicanum*, e Launojo, e Naudeo, e Conringio, e Papebrochio, non doveano con tanto rigore dichiararsi contrarj agli Archivj Ecclesiastici, poichè *agli Archivj delle Chiese*, e *de' Mo-*

nasteri, scrive Maffei, *siam per lo più debitori delle molte notizie, che da documenti d'insigne antichità si ritraggono, mentre quasi tutte le carte, che da sei, o sette secoli in su si conservano, in cotesti o furono, o sono* (1). Furono poi ben difesi gli Archivj ecclesiastici da Mabillone, dai Maurini, da Ruinart, da Maranta, da Lazzarini, e da Fontanini. Dunque non offende la sincerità de'Tomi carticini l'aver essi esistiti nell' Archivio della Chiesa Romana unitamente alla donazione di Costantino. E del Diploma di Ludovico basti il detto fin qui: a nuove osservazioni su quelli di Ottone, e di Arrigo l'animo rivolgiamo.

Anche su la sincerità di questi molte contese insorsero, principalmente nel secolo decimo settimo, e seguente. Conringio, e Arduino li rigettarono quali falsi documenti; e nella piena Esposizione, e nella Supplica Estense, e nelle Osservazioni, parti tutti di una medesima penna, se non si diedono interamente per apocrifi, cagion ne fu, che l'Avversario credè ravvisare in essi cose fa-

(1) Diplom. pag. 96.

vorevoli alla sua opinione; si tacciarono però d'interpolati, e di essere stati in gran parte dettati da chi avea interesse di sostenere i diritti della Sede Apostolica. Non valse a garantire la loro autenticità, che ne opinassero favorevolmente Luitprando, e Ditmaro, e che sieno ugualmente che il Diploma di Ludovico riportati da Graziano nel Decreto, e si rammentino nel Cronico Reichespergese, e siensi dichiarati per essi non solo quegli scrittori, che non dubitarono della sincerità del Diploma ludoviciano, ma anche alcun di quelli, e n'è uno il Pagi, che dimostrando apocrifa la donazione di Ludovico, l'ottoniana però, e la enriciana dierono per vere.

Si negarono autografi quelli che in membrana purpurea, sottrattisi ai disastrosi inincidenti, cui sogliono soggiacere simili monumenti, si conservano sino a dì nostri negli Archivj segreti. Parlando Muratori dell' autografo Diploma di Ottone dice alla pag. 83 della piena esposizione »*quando non sia ori-* » *ginale quella carta* (*che tale nè pur si* » *è arrischiato di chiamarla l'Autore delle*

» *difese*) *non sì facilmente s'intenderà, per-*
» *chè fosse scritta con caratteri d'oro, e por-*
» *tasse il segno, che v'era stata appesa la*
» *bolla d'oro dell'Imperatore. Certo di quì*
» *nasce un giusto sospetto, che alcuno abbia*
» *voluto dar faccia d'originale a quello che*
» *non era tale* ». E perchè non ci arrischierem noi di chiamare originale questa carta? L'aureo carattere, la membrana purpurea, la forma della scrittura, l'interpunzione medesima danno a divederne l'autenticità. E se l'esemplare, che tuttavia sussiste, non è quello stesso, che ad imitazione di Carlo Magno, come dice Anastasio Bibliotecario (1) sia stato dallo stesso Ottone posto *super Corpus B. Petri*, e *subtus Evangelia* (2),

(1) Tomo 1. pag. 251. n. 319. *Factaque eadem donatione, et propria sua manu ipse Christianissimus Francorum Rex eam corroborans ... quam prius super Altare beati Petri, et postmodum intus in sancta ejus confessione ponentes ... intus super corpus beati Petri subtus Evangelia quae ibidem osculantur ac propriis suis manibus* (Carolus) *posuit*.

(2) Gregorio II. scrivendo all' Imperadore Leone Isaurico dice — *acceptas epistolas tuas in Sancta Ecclesia repositas in Limine Confessionis sancti, et gloriosi, ac Principis Apostolorum Petri diligenter servamus, ubi et Chri-*

uno però degli autografi, o degli antichi apografi egli è certamente fatti contemporaneamente al loro primo archetipo, o poco dopo.

Che fossero usi i nostri antichi di stendere di un medesimo atto più autografi, e diversi apografi, ce lo attestano i monumenti stessi dell' Archivio segreto, in cui due autografi abbiamo della conferma delle precedenti donazioni fatta da Federico II., munite amendue della bolla d'oro di quell'Imperadore; due ce ne presentano di quella di Rodolfo I; cinque di quella di Enrico VII.; e due di Carlo IV., a'quali monumenti tutti appeso si scorge l'aureo sigillo. E della bolla di riunione della Chiesa Greca alla Latina non furono tratti cinque autografi, firmati tutti da Eugenio IV., e da Giovanni Paleologo greco Imperadore, e de' loro sigilli muniti? Ed Anastasio, come già dissi, non scrive nella vita di Adriano I., che della sua donazione due autografi fece trarre Carlo Magno, *aliaque ejusdem donationis exempla*

---

sti amantium Prædecessorum tuorum, qui pie imperarunt sunt literæ ... Bullar. Vatic. T. I. pag. 9.

per Scriniarium hujus Sanctae nostrae Ecclesiae descripta ejus excellentia secum deportavit (1)? Giustiniano stesso giudicò necessaria la moltiplicità degli autografi. Sentiamo come ne opinasse il critico Fontanini, quando l'opinione contraria di Germonio si avvisò d'impugnare... *cujusque diplomatis autographum... e contrario enim raro unicum, fere semper geminum fuisse constat..* E il celebre Ludewig, giurista alemanno, non scrisse forse, che cominciando la stirpe carolovingia a regnare, cominciò ne'Rè Franchi l'uso di fare quattro esemplari di ciascun diploma (2)? Della ricognizione e conferma della donazione di Federico II. fatta da'Vescovi, e Baroni di Germania, e dai Principi Elettori due autografi furono tratti di

(1) Scrive Monsignor Bianchini nel T. II. pag. LVII. *Prolegomena in vitas RR. PP.* « *Cordato cuique viro causa in aperto est si consideret, Carolum Magnum curasse, ut complura exempla suæ Donationis per scriniarium S. R. E. describerentur ex autographo, eaque exempla ita descripta secum in Gallias transtulisse eodem anno, quo supra Corpus B. Petri suismet manibus ipse obtulerat autographum.*

(2) Reliq. mss. T. I. præf. pag. 12.

ciascun diploma apponendovi le sottoscrizioni originali, e ciascuno di più sigilli di cera, di tanti cioè, quanti eran coloro, che li firmavan, munendoli. Ma poteansi dire due autografi que' diplomi, a ciascun de'quali comuni non fossono stati gli stessi contrassegni di autenticità? Concedasi pur generosamente che il nostro Diploma nella data, nelle parole, e nelle circostanze più o meno spiegate, differisse di alquanto dagli altri autografi, e apografi; nondimeno originale, o antico apografo il potremmo riputare e tale è il sentimento de'Maurini (1).

E perchè mai Ottone non avrà anch'egli del suo Diploma fatto trarre più esemplari, e a tutti il proprio sigillo apporre, e tutti colle stesse solennità fatti scrivere? Che ove prova non abbiasi, che Ottone assolutamente ciò

(1) N. T. de Dipl. T. I. pag. 167. « Quand on trouve « plussieurs originaux d'un seul titre; en rigueur il n'est « pas nécessaire pour les admettre, qu'ils soient toujours « parfaitement semblables. Ils pourraient diferer dans les « dates, et n'avoir pas été dressé le meme jour ... Il « ne serait pas non plus absolument impossible, qu'ils « s'accordassent quant au fond, et variassent dans les « circostances, plus, ou moins expliquées.

non facesse, perchè esiterem noi a credere originale quello, che esser tale nega Muratori! Il Cardinal Nicola Antonelli, mio illustre predecessore nella Prefettura degli Archivj Pontificj, il Cardinal Orsi, Monsignor Fontanini, e l' Abate Cenni con sommo sapere, e con molta critica dimostrarono non essere stata la Donazione di Ottone interpolata; e Muratori sarebbe del loro avviso, se il Diploma, che n'esiste, potess' egli credere originale, che dal vederlo in caratteri d'oro ei reputa falso, cosicchè, al dir di lui, quegli, che lo scrisse, cercato abbia piuttosto d'imitare l' originale Diploma, inserendovi poi a suo piacimento ciò, che quel critico non vi avrebbe voluto leggere, anzicchè a scrivere foss' egli stato intento uno de' veri originali. Ma siccome non fu comune ad un solo esemplare l'aureo carattere, poichè come asserisce Maffei *si faceano le copie autentiche nella stessa materia, e forma, e colla stessa magnificenza degli originali*; ed attestano i Maurini (1) che le antiche copie si confondea-

(1) N. T. t. I. pag. 173. *Les copies anciennes se confondent aisément avec les originaux.*

no cogli originali; così non deesi riputar falso il nostro Diploma dal vederlo scritto in oro, ma tener si debbe per uno degli autografi, o degli antichi apografi. Ma *quando non sia originale quella carta* (che tale nè pur si è arrischiato di chiamarla l'autore della piena esposizione) non sì facilmente s'intenderà perchè egli abbia desunto il suo giudizio contr' essa principalmente dal carattere d'oro, e dalla pergamena purpurea su cui è scritta, giacchè egli dice alla pag. 33. del Tomo III. delle antichità del medio evo.... *in apographis vero de his judicium saepe certum ferri nequit, atque unice inspiciendum est, chronologia ne, formulae, ac historia recte se habeant, an aliquo alio vitio laborent*. Ma forse a Muratori la stessa cosa accadea, che allo Scaligero, a cui i Diplomi *primo oculi conjectu odore falsitatis suae nares percusserunt* (epist. 348. ad Carolum Labbaeum).

Essere poi antichissimo l'uso di scrivere con caratteri d'oro e d'argento su membrane violacee, purpuree, gialle, verdi (1), e co-

(1) Negli Archivj Pontificj esisteano lettere scritte su

lor di papavero, Mabillone, Montfaucone, Maffei, Lazzarini, La Croze, Baringio, l'Abbate Gottwicense, i Padri di S. Mauro, Fontanini, il Padre Trombelli, e quanti mai scrissero in Diplomatica, cel dicono. E che ne' primi secoli dell' era cristiana in tal guisa scrivessersi gli Evangelj, il Simbolo, il Canone della Messa lo abbiamo da molti Autori, e i Maurini nella lor Diplomatica (1) ce lo ripetono, e Fontanini nelle sue Vindicie (2) ce lo indica col dirci, che il Codice de' quattro Evangelj tradotto in lingua gotica da Ulfila fu detto *Codex argenteus*, *quod literis argenteis mille ab hinc annis fuerit inscri-*

---

pergamena verde, come rileviamo dal Catalogo delle carte di essi fatto nel 1367. dal Monaco cisterciense Alberto de Varennis, riportato da Muratori nel tomo VI. del medio evo pag. 103. *Item sunt in quodam Coffinello, sive Capsella, viginti literæ in Græco scriptæ tam in pergameno quam in papyro, de quibus est unus rotulus aureus literis Græcis a principio, et literis Latinis in fine scriptus in pergameno viridis coloris, et rubei, longus. Et quatuor alii non ita longi. De quibus etiam sunt duæ Literæ auro bullatæ, quæ non possunt bene summari nisi per Græcum.*

(1) T. I. pag. 544.

(2) Pag. 80.

ptus. Il Cardinal Garampi anch' egli asserisce che ne' *libri liturgici*, *ad ecclesiastici scriveansi in tal foggia il Simbolo*, *il Canone*, *o anche tutto il volume per renderlo più rispettabile*, e in certo modo più prezioso (1). E nella Biblioteca Vaticana si conservano tuttavia alcune membrane purpuree, che già appartennero ad Evangeliario, scritte a caratteri d'oro; di esse fassi menzione ne' Papiri Diplomatici. E gli Evangeliarj di Verona, e

(1) Fra i molti suoi mss. ha lasciato il Card. Garampi alcune poche osservazioni sul Diploma di Ottone, di due delle quali ho solamente trascritto alcune linee, cioè su l' uso di scrivere i libri sacri, e i Diplomi con aurei caratteri; e su quello di apporre l' aureo sigillo ai Diplomi; le altre ho preterito in silenzio, essendo estranee al presente esame. Avendole poi tutte comunicate al critico ed erudito suo concittadino Canonico Angelo Battaglini, nel restituirmele così scrisse « *ho veduto, che quanto il Garampi dice sul Diploma di Ottone possono chiamarsi cenni, e son persuaso, che se quel dotto uomo avesse dovuto trattare* ex professo *l'argomento lo avrebbe fatto e col citare i Trattatisti di Diplomatica, e con aggiugnervi nuove erudizioni, delle quali era piena quella chiara, e vasta sua mente*. E veramente quel dottissimo e laborioso mio predecessore negli Archivj, avrebbe fatto altro lavoro, che il presente, e di moltissime notizie erudite ci avrebbe messo a giorno.

di Brescia stampati da Monsignor Bianchini furono scritti in ugual maniera. E ne' suoi monumenti ambrosiani Puricelli (1), e nelle geste longobardiche Warnefrido (2), e ne' suoi antichi sigilli Heineccio (3), e Fumagalli nelle Istituzioni Diplomatiche (4) altri molti documenti scritti a caratteri d'oro e d'argento rammentano. In Archivio abbiamo due lettere dell' Imperador Giovanni Comneno del 1124. e 1126., e altra di Emanuele Comneno del 1170. scritte su tre lunghissimi rotoli di pergamena tinta *in papavere* con caratteri d'oro, che impropriamente Montfaucon, citando due di esse nella sua Biblioteca (5), tacendo la terza, ignorandola forse, le disse scritte su pergamena di porpora (6).

(1) Pag. 282. 283.

(2) Lib. 6. c. 28.

(3) Part. I. cap. 4. n. 3.

(4) T. I. pag. 82.

(5) B. B. T. I. pag. 221

(6) I Maurini nel Tomo II. della lor Diplomatica scrivono « Les Siamois dans des conjonctures assez ordinai-« res ... toutes les fois que leur Roi écrit aux grands « Princes il le fait toujours sur l'or. Les lettres qu'il adres-« sa au Pape, et à Lovis XIV. etaient écrites chacune « sur une lame d' or, d' un pié de longueur, et d' un

Ma non parlando di vantaggio dell' uso assai noto di scrivere sì fattamente, e che lo stesso Muratori riconosce per antico, osserviam piuttosto se Ottone abbia veramente usato di fare scrivere con aureo inchiostro i suoi Diplomi. Potrebbe facilmente dedursi dall'uso, che fuvvi, di commettere ad aureo diploma quegli atti, che di gran conseguenza stimaronsi, specialmente se avean rapporto a cose religiose; così veggiamo molte donazioni a' Monasteri, e la restituzione del Patrimonio, che la Chiesa Romana godea nelle Alpi Cozie fatta da Ariperto Re de' Longobardi, in caratteri d'oro, o d' argento. E sebbene non si rinvengano frequenti Diplomi di Ottone scritti in tal guisa, principal-

« demi pié de largeur, et d'épaisseur ». Nell' Archivio Segreto non esistettero mai tali lettere; bensì una dell' Imperador della Cina scritta su di un drappo di seta ornato di frangia d'oro, e raccommandata a un tubo di legno, su cui son dipinti un drago, e l'indirizzo della lettera a caratteri rossi. Altra lettera vi esiste del Patriarca del Montelibano scritta in un gran rotolo di carta di seta marmorizzata con argento, e oro. Questi sono i soli documenti che in tal genere si conservino ne' Pontificj Tabularj.

mente quando ad essi non furono affidati che privilegj conceduti a particolari, e a sudditi, tuttavia gran differenza essendovi tra private largizioni, e quelle, che al Principe degli Apostoli si faceano, così recar meraviglia non dee, che non tralignando quell' Augusto dall' esempio de' passati Imperadori, e non essendo privilegio conceduto ad alcuna Chiesa privata, ma un massimo, che alla Romana si largiva, il facess' egli scrivere a caratteri d' oro. Ch' egli fosse uso ne' suoi Diplomi di scrivere in tal modo lo accerta anche Fumagalli, che alla pag. 84. del Tom. I. delle sue Istituzioni scrive .... *ma de' diplomi in caratteri d' oro, e di alcuni eziandìo in sottilissima pergamena tinta in porpora spediti dagli augusti Teutonici, dai due Ottoni I., e II., da Lotario II., da Federico I., e da Corrado III. ne siamo accertati da molti autorevoli testimonj, che li hanno veduti.* Ed i Maurini nella lor Diplomatica dicono, che *l' oro non risplendea meno sopra i Diplomi, co' quali gl' Imperadori Ottone I., e Ottone II., ed Arrigo confermarono i privilegj*

della Chiesa Romana (1). Prova adunque di autenticità dell' Ottonian privilegio la somministra *l' aureo atramento*, con cui fu scritto.

Su la forma del carattere della Donazione di Ottone non mi dò pensiere di parlare a lungo, poichè non è in alcun modo stentato, ma così ben formato, che non puossi non ammettere per originale, scritto cioè da uno degli antichi Scriniarj crisografi. Egli è vero, che la Bolla di Giovanni XII., che rammentai nell' antecedente mia Dissertazione, è scritta con carattere diverso, ma la forma differente del carattere non prova essere di epoche assai discoste fra loro que' due documenti, che quasi coevi potrebbersi dire, siccome la Bolla di quel Pontefice non precede che di un lustro la Donazione di Ottone. Ma siccome quella fu scritta coll' antico carattere romano corsivo (2), e il Diploma col qua-

(1) T. I. pag. 545. « L' or n' eclatait pas moins sur les » Diplomes par lesquels les Empereurs Otton I., Otton II., » et Henri confirmérent les privileges de l' Eglise Romaine. »

(2) Le Bolle Pontificie furono scritte in carattere corsivo romano; e sebbene nel decimo e undecimo secolo generalmente non si sapessero leggere se non che da po-

drato minuscolo, che io quasi appellerei corsivo diplomatico, come molte carte di quell'epo-

---

chi, perchè scritte *literis illegibilibus*, al dire de' paleografi di que' tempi, tuttavia si ritenne l'antica maniera di scriverle, affinchè col cangiarla non si venisse a renderne assai più difficile la lettura. Nel duodecimo secolo però cominciossi nelle Bolle a introdurre il carattere gotico, come dai Regesti coevi ad esse appare. Laonde preser forse equivoco i Cardd. de Luca, e Petra, allorchè, al dir del Ferrari [t. I. pag. 341.], affermarono che tal maniera di scrivere cominciò, quando la Santa Sede stava in Avignone. Cotal carattere detto gotico, non perchè dai Goti ci venisse, ma perchè tutto ciò che in architettura, e in carattere era deforme, gotico si appellava, s'introdusse in Italia al dir di Garampi nel XIII. secolo « *Questa corruzione di caratteri*, scrive egli alle pagg. 70. e 71., del Sigillo della Garfagnana, *si andò poi in appresso sempre più stabilendo, e deformando, finchè dopo varie mutazioni si ridusse presso di noi, dentro al XIII. secolo in quella forma, che ora comunemente chiamasi* GOTICA; *non perchè dai Goti venuta ci sia, ma per certo destino che più d'ogni altra nazione di barbari è loro toccato, cioè che le cose più deformi e mal fatte si chiamino volgarmente* GOTICHE, *e a loro colpa dall' ignorante popolo s' attribuiscono. Io dico adunque, che principalmente nel secolo XIII. si stabilì, almeno nella nostra Italia, una tal forma di caratteri* ». Ma se Garampi volle parlare del carattere gotico, non doveane avvicinar cotanto a noi l'introduzione; che se poi alluder volle all' attual scrittura delle Bolle, essa non comparve in Italia che al comparirvi di Papa Adria-

ca veggiamo essere così scritte ; laonde non dee far dubitare dell'antichità della Donazione ludoviciana la diversità del carattere.

---

no VI., cioè nel XV. secolo, poichè avendo egli fatto venire da Utrech molti suoi concittadini a gran parte di essi affidò la cura di scriver le Bolle, le quali scrisser' eglino col carattere, che usava fra loro. Quella fu la vera epoca, in cui l'Apostolica Daterìa vide per la terza volta cangiar le sue forme di carattere. Conserviamo in Archivio un Regesto di Giovanni VIII. scritto in carattere beneventano; nè so che i Papi mai facesser'uso di cotal carattere nelle loro Bolle. Il P. Mabillone nel supplemento alla Diplomatica, e i Maurini nel loro nuovo trattato asserirono, che la Bolla di Adriano I. scritta forse a Carlo Magno, fu in carattere longobardico, e sembra ad alcuni di ravvisare in quel carattere la scrittura beneventana. Ma siccome il carattere beneventano non cominciò che nel secolo XI. al più tardi, secondo l'Autore de' Papiri Diplomatici, e i Longobardi in quell' epoca erano estinti, e non aveano prima introdotta alcuna loro scrittura al dir di Fumagalli alla pag. 251. del Tomo I. delle sue Istituzioni in cui scrive « *Non regge adunque la supposizione del P. Ab. Gotifredo Bessel, comune altresì a più altri Scrittori, che i Longobardi a norma degli altri conquistatori, abbiano nelle provincie italiche introdotta la lor lingua con i loro costumi, come anche una barbarica scrittura* »; così non si può in alcun modo ammettere che il carattere beneventano fosse carattere longobardo, ma piuttosto una scrittura, che *tal dicevasi, perchè adoperata unicamente in tutto il Ducato di Benevento ne'secoli XI., XII., e XIII.* Di questo carattere

Reca meraviglia a Muratori di non veder munito il nostro Diploma di aureo sigillo, ma in sua vece scorgervi i fori, per ove furono fatti passare i cordoni che sosteneanlo. Rispondo a lui coi Maurini *se la carta è munita di un sigillo; o se ella ne conserva le traccie, non è meno originale* (1). Ma quali vestigia più evidenti de' fori stessi attraverso a' quali passò il cordone! I Maurini sincera prova deducono di essere stato appeso il sigillo a un diploma dai fori, che rimangono su la pergamena, dalla piegatura di essa, e dal leg-

fecer menzione l'inglese teologo Gilberto, il Cardinal Garampi, il Card. Borgia, il P. Federici, l'Autore de' Papiri Diplomatici, e il P. Abate Fraja Frangipane, allorchè ci ha dato gl' inediti sermoni di S. Agostino. Il dotto Cav. Domenico Ventimiglia vuole che tal carattere non altro sia che il Longobardo: e di tale avviso sono i Card. Garampi, e Borgia e il P. Fraja. Ma non avendo tale scrittura avuto cominciamento, regnando i Longobardi, non deesi la sua origine riferire ad essi, che erano *illiterati*. Al Barone Van de Vivere sembra di scorgere il principio del carattere beneventano alla metà del secolo X., e dice che il bollatico, detto altramenti *litera S. Petri*, non lo dobbiam ripetere da quelli di Utrech.

(1) L. c. pag. 174.... « *si la charte est munie d' un* « *sceau; ou si elle en conserve des vestiges: elle n' en* « *est pas moins originale*.

gersi annunziata l' apposizione del sigillo; il quale annunzio però non si fece sempre, com' eglino stessi confessano, o come posso io dimostrare con più lettere di diversi Re scritte ai Papi autenticate di aurei sigilli. Da Leone Re degli Armeni tre lettere furono scritte a Innocenzo III; una da Ottacaro, ossia Premislao II. Re di Boemia a Onorio III.; otto da Bela IV. Re d' Ungheria a diversi Pontefici, munite tutte di gran sigilli d' oro, l' annunzio però de' quali non apparisce che in una sola lettera di Bela a Innocenzo IV. espresso ne' seguenti termini .... *presentem literam paternitati vestre transmisimus aurea bulle nostre caractere insignitam*. E il Diploma di Federico II. scritto prima di essere coronato Imperadore, che è una conferma delle precedenti Donazioni, non è forse autenticato da Bolla d' oro, e l' apposizione di essa non vien ricordata? Or le circostanze richieste dai Maurini, onde provare, che una carta fu munita di sigillo, concorrono tutte nella pergamena di Ottone: dunque non dee dubitarsi, che non fossevi un giorno appeso l' aureo segno. Il ricordato monaco Alberto

mentovando nel suo Catalogo il privilegio di Ottone lo descrive nel modo seguente » *Item* » *aliud Privilegium Imperatoris Ottonis* » *scriptum litteris aureis in charta coloris* » *violati rubei . In quo Privilegio , seu Li-* » *teris apparet , quod appensa fuit Bulla* » *aurea dicti Domini Ottonis Imperatoris ,* » *ut in transcripto dicti Privilegii legitur ,* » *licet modo in ipso Privilegio non sit* » .

E rimane la mia asserzione non solo garantita dall' autorità de' Maurini , che anch' essi essere stata la Donazione Ottoniana di aureo sigillo munita affermarono, ma principalmente dalla favorevole testimonianza rendutane da i Padri del Concilio di Lione. Quando, come asseriscono Mabillone (1), i Maurini (2), Martenio (3) , Rainaldi (4) , Orsi (5) , Antonelli (6) , Cenni (7), e l' Autor del Codice

(2) Itin. Ital. part. 1. pag. 96.
(2) N. T. de Dipl. T. I. pag. 111.
(3) Script. Vet. coll. T. II. pag. 1225.
(4) Ad. An. 1245. n. 56.
(5) Dissertaz.
(6) Domin. tempor. sopra Comacchio Dif. I. pag. 43.
(7) Codex. Carol. T. II. pag. 135. e 157.

Papiraceo (1), Innocenzo IV. portò cotesti privilegj a quel Concilio, decimo terzo ecumenico, per sottrarli al deperimento, a cui poteano soggiacere, stante le vessazioni di Federico II., che cercava di spogliare la Chiesa Romana e dello Stato, e di que' documenti, che ne garantivano i diritti, que' Padri in fine a ciascun' apografo, che ne fu fatto, scrissero le seguenti parole *Privilegia, et litteras prelibata, eorumque sigilla cum characteribus suis inspeximus diligenter, factaque coram nobis collatione de ipsis ad transcripta superius annotata singuli sigilla nostra eisdem fecimus transcriptis apponi*. Non è da supporsi, che i quaranta Padri, che tanti furono i destinati dal Concilio a riconoscere la sincerità de' Diplomi della Chiesa Romana, avesser voluto attestare e colle loro sottoscrizioni, e co' loro sigilli, che i mentovati Diplomi di bolle eran muniti, se veramente non lo fossero stati. E Platina, uomo meritamente tenuto per critico dallo stesso Muratori, e che chiunque voglia riguardarlo con occhio

(1) Storia degli Archivj pag. 7.

non preocupato , tale il dee riputare , avendo rifatto l' Opera di Monsignor Fieschi , contenente le copie degli originali Diplomi della Chiesa Romana , e con nuovo ordine dispostevi quelle carte, nella dedica, che ne fece a Sisto IV. con una lettera, che dee essere stata scritta nel tempo della guerra etrusca, di quella cioè, che suscitossi in seguito della congiura de'Pazzi , dice , che se alcuno *exemplaria ista legendo minus fidei tantae rei praebuerit , interposita sanctissimi nominis tui auctoritate , poterit idem, si ei per Beatitudinem tuam licebit , haec eadem in vetustissimis bullis legere omni auro, et gemma praetiosioribus; quasque certe non immerito summa cum diligentia ob varios casus in Arce S. Angeli conservari mandasti* . Indicato egli non avrebbe per *vetustissime bolle* que' Diplomi, che non avesse raffigurati per antichissimi , nè avrebbeli detti più preziosi dell' oro e delle gemme , se autografi non li avesse creduti. Per bolle intese i Diplomi, appellati così dalle bolle d' oro , o d' argento , e dai sigilli di cera , che eranvi appesi , come si ha dai Mau-

rini nel Tomo primo della Diplomatica (1), e da Maffei, che scrive, che *i Diplomi, e l'Epistole de' Principi furon dette non di rado sigilli, denominando il tutto da una parte, cioè dal sigillo, che c' era annesso, o pendente* (2). Laonde se Platina riconobbe per autografa la Donazione di Ottone, che inserì nella sua raccolta, l' avrà anche veduta munita di sigillo, o rilevato dallo stato della pergamena che veramente fossevi un giorno stata appesa la bolla. Dall'essere adunque attualmente privo di tale autenticità il nostro Diploma, non è meno autentico, siccome cotal privazione in niun modo la sincerità sua diminuisce.

Altri poi deducon'anzi dall'apposizion del sigillo prove contrarie all'autenticità della Carta, poichè, seguendo essi l' Autore dell' Arte di verificar le date (3), asseriscono essere stato Federico detto Barbarossa, il primo degl'Imperadori Germani ad appendere

(1) Pag. 353.

(2) Diplom. pag. 85.

(3) Pag. 444. *le Prince* (Federico) *est le prémier dont les chartes aient le sceau pendent.*

ai Diplomi il sigillo. Ma quanto sia insussistente cotale asserzione lo dimostra Cangio nel suo Glossario (1); si riconosce dalla Diplomatica de' Maurini (2), e Garampi si espresse così nella quinta objezione del ricordato suo scritto » *non era* (l'uso dell'aureo sigillo) *uno stile affatto nuovo, ma derivato dagli antichi Re, e Imperadori Franchi, e nella Galleria del Collegio Romano conservasi una bellissima Bolla d' oro di Lotario Imperadore. Alla solennità dell' atto verso la Chiesa Romana era ben di dovere l' usare maggior distinzione*. Il sigillo d' oro, e d'argento forse si usò prima nella nuova Roma, anzi che in Francia, e in Alemagna; e i Diplomi muniti di tai sigilli si dissero *Crysobullae*, e *Argyrobullae*. Non però a tutti i diplomi fu appesa la bolla d' oro, ma a quei principalmente, che conteneano cose di gran momento: nè fu costume di tutti gl' Imperadori, quando non erano che Re de' Romani, far' uso di tal distinzione, che molti di essi

(1) Pag. 1350.
(2) Tomo I. pag. 544.

serbaronla alla elezion loro in Imperadori, e il sigillo di cera adoperavano prima.

Le ragioni comprovanti la sincerità del Diploma di Ottone bastano a garantire eziandìo quella della Donazione di S.Arrigo.Credo nondimeno di aggiugnere alcune osservazioni contro a quanto asserì l'Abate Cestari, che nelle prove di falsità della Donazione Enriciana la mancanza di data annovera. Per verità non so, come un uomo non affatto digiuno di diplomatica servir si possa di tale argomento, su cui appoggiare il di lui assunto, poichè sia per negligenza degli Scriniarj tachigrafi, sia per qualunque altra causa, non pochi Diplomi si rinvengono o privi affatto di data, o che di quella solo fan mostra del giorno, o dell'anno dell'Impero, o del Regno, in cui furono scritti. Non ha che a leggersi la diplomatica di Mabillone, e de' Maurini, l'arte di verificar le date, Muratori, e Maffei per convincersi di quanto asserisco. E negli Archivj segreti abbiam molti documenti, la sincerità de' quali non è controvertibile, che fan conoscere l'uso di non appor data, e le diverse maniere di apporla. La Donazione di

Ottone IV. n' è affatto priva, sebben munita di bolla d'oro; le lettere di Leone Re d' Armenia a Innocenzo III. ne mancano anch' esse; e non n' è meno mancante quella del Re Ottacaro a Onorio III. Una lettera di Federico II. a Innocenzo IV. porta la sola data del giorno; e in tal modo lo sono le varie lettere di Bela IV.a Innocenzo IV., e questi diplomi, e queste lettere sono tutti muniti di sigilli d'oro. Al contrario però gl'Imperadori Greci, come si rileva da un Diploma di Giovanni Paleologo, con cui deputa due Procuratori al Concilio di Basilea, furon prodighi di date, poichè, oltre a quelle del giorno, dell' indizione, e dell' anno dell' era cristiana, vi aggiunsero quella pure della Creazione del Mondo. Non era dunque argomento da addursi contro la sincerità del Diploma di Arrigo la mancanza della data.

La nuova apologìa de'nostri Diplomi non farebbe forse ricredere l'Autore della Piena Esposizione dall'opinione, che i Papi non abbian'avuto il supremo dominio dell'Esarcato di Ravenna, e della Marca d' Ancona, deducendo questo suo pensamento da alcuni

Digitized by Google

diplomi, che gli stessi Imperadori dierono in favore dell'Arcivescovo di Ravenna, e di qualche Città dell'Esarcato. Ma tali concessioni, e conferme non poteano derogare al supremo dominio de' Papi su quella Provincia, poichè gl' Imperadori, se rilasciarono diplomi lo fecero non perchè fossero persuasi, che loro spettasse il supremo dominio dell' Esarcato, ma per non far mostra di rinunziare a quei diritti, che su tutto l'Occidente il Papa Leone III. dai Greci Imperadori trasferiti avea in Carlo Magno, e a' quali veramente aveano gli stessi Imperadori di Occidente realmente rinunziato col confermamare la donazione fatta da Carlo Magno alla Chiesa. Scrisse Muratori alla pag. 173 (1). *Fu padrone dell' Esarcato Federico I., e non fu da meno di lui Arrigo VI. suo figliuolo, Imperadore anch'egli* . . . . , e alla pag. 179. aggiugne . . . *Federico II. . . se non cedette ai Papi nè pur l'utile dominio dell' Esarcato, stimò di non esser tenuto a far-*

(2) Piena esposizione de' Diritti . . . sopra la Città di Comacchio. 1712.

lo..; parlando poi della Marca così si espresse alla pag. 175. *Intorno alla indubitata concessione della Marca d' Ancona, fatta dal medesimo Imperadore nel* 1210. *al Marchese Azzo d' Este, non è qui luogo di ragionare.*

Sebbene altra cosa io non mi sia proposta sin dal cominciamento, che di sottoporre a critico ed erudito esame i soli tre Diplomi di donazioni, tuttavia essendo particolarmente diretto il mio lavoro nell'illustrare i documenti Cagliesi, ed Eugubbini, di difendere i diritti della Chiesa Romana, così credo di non dover tacere ciò che può far conoscere, che spinto piuttosto da parzialità, anzicchè mosso da intimo sentimento di persuasione asserì Muratori quanto scrisse nel suo libro della piena esposizione. E per vero il IV., V., e VI. documento della raccolta Cagliese, ed Eugubbina, che son Diplomi conceduti al Monastero del Fonte dell' Avellana (1), e il IX., che

(1) Di questo Monastero, celebre sin dal 1045., e a cui appartenne S. Pier Damiano, scrissero Guernerio Berni nel Cronico Eugubbino stampato da Muratori nel Tomo XXI. Rer. Italic.; Paolo Morigia nel suo Trattato de-

è una lettera di Federico II. diretta ai nobili

gli Ordini Regolari; Mittarelli negli Annali Camaldolesi; Armanni da Gubbio nelle sue Memorie msse.; Innocenzi nel Catalogo de' Vescovi di Cagli; Sarti ne' Vescovi di Gubbio; il Minor Conventuale P. Antonio Brandimarte nel suo Piceno illustrato. Francesco Cancellieri nella Dissertazione epistolare sopra le Martiri Simplicia, ed Orsa; anche Gucci nel tomo I. delle Memorie msse. di Cagli ne scrive a lungo. Il Card. Garampi nel tomo I. de' suoi mssi. fa menzione di alcuni privilegj conceduti a quel Monastero dagl' Imperadori Enrico VI., Filippo II., Ottone IV., Federico II.; altri molti privilegj pontificj rammentano gli Annali Camaldolesi. Ma se Lodolfo Vescovo di Gubbio nel 1009. ne sia stato il fondatore, o Liutulfo Vescovo di Cagli è controversia fra gli eruditi. Il maggior numero però di essi opponendosi ad Ughelli son di opinione, che il Vescovo di Cagli fondasse quel Cenobio. Nel tomo IX. degli Anuali Camaldolesi si presenta un semplice frammento, che così esistea nell'Archivio di Santa Croce dell'Avellana, del privilegio d'Innocenzo III. dell'anno 1202. Io però fra i monumenti cagliesi ho potuto inserirlo intero, ed è assai lungo avendolo tratto dall'apografo che si ha nell' Archivio Segreto del Vaticano. Dai libri delle decime, e da quelli de' *comuni*, *e consueti servizj*, che così sono intitolati cotai libri, ho raccolte le seguenti notizie; che nel 1279. Nicola Monaco nel pagar le decime al Collettor pontificio per le rendite, che detto Monastero avea nella Diocesi di Cagli diè fra le altre monete *unum vulturanum de argento*, della qual moneta ricordanza non si ha nè in Muratori, nè in Zannetti, nè in Argelati, nè in Garam-

di Cagli (1), e agli altri delle Città della Mar-

pi; che nel 1299. Giacomo Priore pagò per i comuni servizj *mille florenos auri*, *et tria consueta servitia*; che nel 1321. o da lui, o da altro Priore furon pagati *XXV. florenos*. Non spiacerà agli eruditi che qui si rammenti come Dante soggiornasse alcun tempo in questo Monastero; ed è poi opinione costantissima che vi scrivesse il suo Inferno, e cotale opinione comprova quello che affermò il P. Abate di Costanzo che il Dante ricavasse il suo Inferno da un Codice rinvenuto in un Monastero contenente la visione delle pene dei dannati avutasi da un Monaco.

(1) Non v'ha dubbio che la Città di Cagli, che ebbe sempre nobiltà feudale, abbia anche avuto famiglie così rispettabili che poteron meritarsi il titolo di nobili dallo stesso Imperadore, cosicchè ne furono alcune annoverate dal Sansovino fra le illustri d'Italia. Intorno ad esse si legga la lettera di Monsignor Paolo Antonio de' Conti Agostini Zamperoli, che fu Vescovo d'Urbania, e la di cui nobilissima famiglia si annovera fra le primarie e più antiche di Cagli. Ma se fra le cospicue famiglie di quella città si contarono la Brancaleoni, la Mastini, la Sicarda, l'Acquaviva, la Tiranni e tante altre, preterire in silenzio non si dee la famiglia de' Conti Marcelli che con isplendore tuttavia esiste, e di cui hassi negli Archivj Pontificj un documento del 1277., che è il LVIII. della mia collezione cagliese, il quale mentova Marcelluccio figlio di Marcello da Cagli, cavaliere assai riputato in que' tempi. Appare da altro documento foss' egli signore della Terra appellata volgarmente di *Martello*, ma che nel tomo della descrizion della Marca del 1356., che ab-

Digitized by Google

ca, e del Ducato di Spoleto, dimostrano, che il supremo dominio dell'Esarcato, e del Piceno appartenea alla Chiesa Romana cedutole dagli Imperadori, che i due Federici I., e II. aveano preceduto, mentre Innocenzo II, e il III., e Onorio III. esercitarono in quelle provincie atti di piena giurisdizione nelle concessioni fatte a quel Cenobio di fondi in dette provincie esistenti, e nelle conferme di quelli, che *concessione Pontificum*, *largitione Regum*, *vel Principum*, *oblatione fidelium*, *seu aliis justis causis* (1) vi godea, ed era per conseguirvi. E Federico II. riprovò, ed ebbe per nullo qualunque atto di dominio fosse stato esercitato in di lui nome nel Ducato suddetto, e nella Marca. Laonde il dominio, che si asserisce aver'esercitato Federico I. non fu di diritto, ma di fatto, e una mera conculcazione dei diritti della Chiesa Romana. Io negar non voglio, che i titoli di Avvocati della Chiesa Romana, e di Patrizj, non dessero alcu-

biamo in Archivio, è detta *Castrum Marcelli*; nel modo stesso che sono indicati in esso volume altri feudi de'nobili cagliesi ... *Castrum Aquæviræ*, *Castrum Sicardi etc.*

(1) Bull. Innocentii II.

ne volte ansa agl'Imperadori di esercitar atti di dominio nello Stato pontificio, che i Papi, che, stante la debolezza del loro potere, non valevano a contener facilmente i Popoli in dovere, assai di frequente rivoltosi, erano costretti di dissimulare per il momento; come anche ignorar non deggio, che quegl'Imperadori, e due ne furono i ricordati Federici, che si emanciparono dall'ossequio della Chiesa Romana, si arrogassero diritti, e violentemente poteri esercitassero nelle terre pontificie; ma e nell' un caso, e nell'altro si ponga mente qual diritto dia egli mai, o a qual ne deroghi, un simile esercizio di autorità. Il dir poi, che Federico II. non abbia ceduto *ai Papi nè pur l'utile dominio dell'Esarcato*, questa è asserzione diametralmente opposta alle conferme, e concessioni fatte dallo stesso Federico a Onorio III., i di cui Diplomi autografi conserviamo in Archivio, delle donazioni, e conferme de'passati Imperadori. E la ricordata lettera di Federico ai nobili di Cagli, e il manoscritto italiano, i di cui pregi rilevai nella precedente mia dissertazione, fanno evidentemente conoscere, che

il supremo dominio della Marca era de'Romani Pontefici, e ch' eglino, e non gl'Imperadori, come pretende il nostro Annalista, ne investirono gli Estensi, o piuttosto ve li costituirono Governatori a nome della Chiesa Romana. E di fatti Federico scrive, che il suo Dapifero Gonzolino *præter mandatum, et etiam conscientiam nostram Ducatum Spoletanum, et Marchiam Anconitanam ingressus juramenta recepit ab eorumdem locorum hominibus . . . , Ecclesiæ Balivis amotis*, e scioglie dai giuramenti di fedeltà quelle popolazioni, carpiti loro violentemente da Gonzolino, e vuole riconoscano, ed obbediscano, come veri vassalli, il Romano Pontefice; e a ciò fare fu egli indotto, come nella lettera esprime, la quale riporto in fine, per difendere, e conservare alla Chiesa i suoi diritti. Anche l'Imperadore Ridolfo I. annullò per mezzo di Goffredo preposto Soliense i giuramenti di fedeltà estorti dal suo Cancelliere Ridolfo alle Città dell'Emilia, dell' Esercato, e della Pentapoli; giuramenti richiesti, come afferma l' Imperadore *absque nostro consensu, conscientia, vel mandato*, e i quali vuole che

Goffredo *specialiter revocet*, *casset*, *annullet*, *irritet*... essendo quelle città, com'egli dice, *plenæ jurisditionis*, *ac principatus* della Chiesa Romana (1). Io non so ravvisare in questi due fatti se non che il supremo dominio de'Papi su quelle Provincie. Che se gl' Imperadori investirono gli Estensi della Marca, perchè mai Innocenzo IV. proibisce al Marchese Azzolino, che n'era il Governator generale, innovazioni in detta Provincia, a cui scrive voler conservarla specialmente *in demanium Apostolicæ Sedis*, come accennai alla pag. 19. della mia prima dissertazione? E se gli Estensi riconosceano dagl' Imperadori l'investitura della Marca; perchè riceveano essi sin dal 1279. il mensuale *salario* dal Tesorier pontificio? Perchè i Giudici in detta Provincia vi erano costituiti dal Papa, a cui, e non agli Estensi, doveano prestar giuramento di fedeltà, e di obbedienza prima di esercitare i loro ufficj

(2) Fontanini Dom. temp. della S. Sede sopra il Ducato di Parma lib. II. pag. 92. Rainaldi ad ann. 1278. §. 52., 1279. §. 45. Giambattista Marini Ragioni della Città di S. Leo ... pagg. 10. 11.

forensi? Perchè il Tribunale, detto delle appellazioni, era stipendiato dal mentovato Tesoriere, e perchè negli atti riconoscea per Signore di essa Provincia il Papa? E Nicola III. non stabilisce Rettori della Marca; e Onorio III. non ve li avea trasmessi assai prima ancora? Il Governatore, abusivamente detto Marchese della Marca, prestava omaggio, e riconoscea di essa supremo Signore il Papa, dunque non gl'Imperadori, ma i Papi aveano il diritto d'investire gli Estensi, o altri, di quella Provincia. Di tutto ciò ci mette a giorno il codice italiano, che nel passato anno rivendicai dal silenzio. Ma sul proposito non mi estendo di vantaggio, e rimetto il lettore alla lettera di Federico, che trascrivo in fine, da cui conoscerà egli quanto fu zelante quell' Imperadore di riconoscere, e conservare alla Chiesa i suoi diritti, allorchè di essa non si era ancor dichiarato nemico. Da alcuni degli esercitati atti di giurisdizione sembra, dirammisi forse, non dedursi il supremo, ma il solo utile dominio de' Papi su quella Provincia. Ma da quelli esercitati dai due Federici, cosa mai si deduce se non che una violenta

conculcazione dei diritti de' Papi! E poi quali atti autentici dimostrano l'infeudazione della Marca data dagl' Imperadori agli Estensi?

Intenzione mia poi non è stata di esporre in questa dissertazione tutte le ragioni, che garantiscono i diritti della Chiesa Romana sul dominio temporale già con saper non comune prodotte in parte dagli scrittori da me rammentati, a' quali aggiugner si debbono il Canonico Alfonso Muzzarelli Gesuita di eterna rimembranza, e il dotto Padre Soldati dell' Ordine de' Predicatori. Nemmeno rammentar ho io voluto tutti quelli, che scrissero contro il dominio temporale della Santa Sede; fra i quali annoverar si dovrebbe l'Autore di un opuscolo stampato in Parigi l'anno 1812. che si finse tradotto dallo spagnolo. E di Cenni non son'io meno ammiratore, benchè avverso siasi egli mostrato al Camerario; e rispetto il saper sommo dell'Annalista italiano, che non so indurmi a credere, che le cose, che ha sparse nelle sue opere contro Roma fosser dettate da malivoglienza, ma piuttosto da soverchio zelo pe' diritti imperiali, ed estensi, e da riconoscenza, la quale ha gran potere

su gli animi ben fatti : tuttavia ciò non giustifica Muratori, il quale dovea preferire ai suoi privati fini la verità. E che foss' egli devoto della S. Sede il dimostra in una sua lettera de'22 Novembre 1740., a un distinto Prelato Romano scritta nell'età sua avvanzata, età che dà luogo a mature riflessioni; così si espresse in tre periodi di essa. *Volesse Dio, che la mia penna fosse ben' abile a sostenere i diritti della S. Sede, come io ben volentieri l' adopererei, e massimamente per eseguire i veneratissimi cenni del magnanimo nostro Regnante Pontefice. Veramente a me mancano molti libri di Gius pubblico, ed altri composti da i Tedeschi negli ultimi tempi, perchè sotto il defunto Serenissimo non si pensava punto alla libreria, e meno ora vi si pensa. Contuttociò niuna difficoltà io avrei ad entrar nell'argomento proposto, e di dire quel, che potessi, purchè potessi promettermi di riuscirne con onore, e vantaggio de' Sommi Pontefici... Queste cose con riverente sincerità espongo a V. S. Illustrissima, con pregarla di mettermi a' piedi di Sua Santità, e di dirle, che quel poco, ch'io*

vaglio, sarà sempre pronto a'suoi venerati cenni, e che non ricuserò fatica per ubbidirla.

Credo di non poter meglio dar termine a questo mio lavoro, qualunque egli si sia, che coll'assoggettarlo al critico ed imparziale giudizio de' Letterati, da' quali se non mi sia dato riscuotter lode, che a niuna certamente ho diritto, tuttavia gran ventura riputerò, se coll' aver tessuto l' apologia de' nostri Diplomi, pervenga ad eccitarli a nuove indagini, e ad utili scoperte nella scienza diplomatica. Della donazione di Ludovico Pio trascritta dal codice censuale di Cencio Camerario, e di quella di Ottone, tratta dal suo autografo, lasciatavi intatta l'interpunzione, e l' ortografia, produco le copie seguite dalla lettera di Federico II. Ho creduto soverchio di riprodurre quella di S. Arrigo, che una cosa istessa è della ottoniana. Cotali monumenti nel far conoscere che niun Sovrano ha più giusti diritti di dominio sui popoli a se soggetti, quanto il Romano Pontefice, dimostrano ancora come da un accurato esame non lieve vantaggio possa pervenire alla sincerità

di un documento, e come non così facilmente si debbano ammettere per sincere, o rigettar come spurie antiche carte contenenti atti solenni.

Omnia autem probate, quod bonum est tenete

Ad Thessal. I. cap. V. 21.

Digitized by Google

Nel Codice del Camerario che abbiamo in Archivio Segreto è riportato il seguente Diploma alla pag. 105., t.° ; nel Colonnese-vaticano alla pag. CXXII. t.° . Tralascio le varianti che si rinvengono nella Collezione di Deusdedit, in quella d' Albino, e del Cardinal di Aragona, poichè non ci danno niente d' interessante.

I.

In nomine Domini Dei Omnipotentis Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ego Ludovicus Imperator Augustus statuo, et condo per hoc pactum confirmationis nostre tibi Beato Petro Princípi Apostolorum, et per te Vicario tuo Donno Pascali Summo Pontifici, et Universali Pape et Successoribus ejus in perpetuum, sicut a Predecessoribus vestris usque nunc, in vestra potestate, et ditione tenuistis, et disposuistis Civitatem Romanam cum Ducatu suo, et suburbanis,

atque viculis omnibus, et territoriis ejus montanis, ac marittimis, litoribus, ac portubus seu cunctis Civitatibus, Castellis, Opidis, ac Viculis in Tuscie partibus, item Portum Centum cellas, Chere, Bledam, Manturanum, Sutrium Nepe Castellum Galisem, Hortem, Polimartium, Ameriam, Todem, Perusium cum tribus insulis, idest Majorem, et Minorem Pulvensim et Lacu, Narniam Utriculum, cum omnibus finibus, ac territoriis ad suprascriptas Civitates pertinentibus. Simili modo in partibus Campanie Segniam, Anagniam, Ferentinum, Alatrum, Patricum, Frisilunam, cum finibus Campanie necnon Tiburim cum omnibus finibus, ac territoriis ad easdem Civitates pertinentibus nec non Exarchatum Ravennatem cum integritate, cum urbibus, civitatibus, opidis, et castellis que pie recordationis Domnus Pipinus Rex, ac bo. memorie Genitor noster Karolus Imperator Beato Petro Apostolo, et Predecessoribus vestris jamdudum per donationis paginam restituerunt, hoc est Civitatem Ravennam, et Emiliam, Bobium, Cesenam, Forumpopuli, Forum-

livii, Faventiam, Imolam, Bononiam, Ferrariam, Comiaclum, et Adrianis quod et Gabellum cum omnibus finibus, territoriis, atque insulis in terra, marique ad supradictas Civitates pertinentibus. Similiter et Pentapolim, videlicet Ariminum, Pisaurum, Fanum, Senogalliam, Anconam, Ausimum, Humanam, Hesim, Forumsimpronii, Montemferetri, Urbinum, et Territorium Balnense, Callem Luciolis, et Eugubium cum omnibus finibus ac terris ad easdem Civitates pertinentibus. Eodem modo Territorium Sabinense sicut a genitore nostro Karolo Imperatore Beato Petro Apostolo per donacionis scriptum concessum est sub integritate, quemadmodum ab Itherio, et Majenario Abbatibus missis illius inter idem Territorium Sabinense atque Reatinum definitum est. Item in partibus Tuscie Longobardorum Castellum felicitatis, Urbivetum, Balneum Regis, Ferenti, Castrum Viterbii, Orthas, Marcam Tuscanam, Populonium, Suanam Rosellas, et insulas, Corsicam, Sardiniam, et Siciliam sub integritate cum omnibus adjacentibus, ac territoriis, maritimis,

litoribus, portubus ad suprascriptas Civitates, et insulas pertinentibus. Item in partibus Companie Soram, Arces, Aquinum, Arpinum, Theanum, et Capuam, et patrimonia ad potestatem, et dicionem vestram pertinencia, sicut est patrimonium Beneventanum, et Salernitanum et patrimonium Calabrie inferioris, et superioris, et patrimonium Neapolitanum, et ubicumque in partibus regni, atque imperii a Deo nobis commissi patrimomonia vestra esse noscuntur. Has omnes suprascriptas Provincias, Urbes, et Civitates, opida, atque castra, viculos, ac territoria, simulque et patrimonia iam dicte Ecclesie tue, Beate Petre Apostole, et per te Vicario tuo spirituali Patri nostro Donno Pascali Summo Pontifici, et universali Papo, eiusque Successoribus usque in finem seculi eo modo confirmamus, ut in suo detineant jure, principatu, atque dicione.

Simili modo per hoc nostre confirmacionis decretum firmamus donaciones, quas pie recordationis Donnus Pipinus Rex avus noster et postea Donnus, et Genitor noster Karolus Imperator beato Apostolo Petro spontanea

Digitized by Google

voluntate contulerunt . Nec non et censum , et pensionem , seu ceteras donaciones , que annuatim in palacium regis Lobardorum inferri solebant , sive de Tuscia Lobardorum , sive de Ducatu Spoletano , sicut in suprascriptis donacionibus continetur , et inter sancte memorie Adrianum Papam , et domnum , ac genitorem nostrum Karolum Imperatorem convenit , cum idem Pontifex eidem de suprascriptis Ducatibus in Tuscano , et Spoletano sue auctoritatis preceptum confirmavit , eodem simili modo , ut annis singulis predictus census Ecclesie B.Petri Apostoli persolvatur salva super eosdem Ducatus nostra in omnibus dicione , et illorum ad nostram partem subieccione . Ceterum sicut diximus omnia superius nominata ita ad nostram partem per hoc nostre confirmacionis decretum roboramus , ut in vestro vestrorumque Successorum permaneat jure , principatu , atque dicione , ut nec a nobis , nec a filiis , vel successoribus nostris per quodlibet argumentum, sive machinacionem quacumque parte minuatur vestra potestas , aut vobis de suprascriptis omnibus , vel successoribus vestris inde

aliquid subtrahatur, de suprascriptis videlicet provinciis, urbibus, civitatibus, oppidis, castris, villis, territoriis, atque patrimoniis, necnon et pensionibus, atque censibus, ita ut neque nos ea subtrahamus, neque quibuslibet subtrahere volentibus consenciamus, sed pocius omnia, que superius leguntur, idest provincias, civitates, urbes, oppida, castella, territoria, patrimonia, atque insulas, census, et pensiones Ecclesie Beati Petri Apostoli, et Pontificibus in sacratissima illius Sede in perpetuum residentibus in quantum possumus nos deffendere promictimus. Ad hoc ut omnia ea in illius ditione ad utendum, et fruendum, atque disponendum firmiter valeat obtineri. Nullamque in eis nobis partem, aut potestatem disponendi, vel judicandi, subtrahendive, aut minorandi vendicamus, nisi quatenus ab illo, qui eo tempore huius Sancte Ecclesie regimen tenuerit, rogati fuerimus. Et si quilibet homo de supradictis civitatibus ad vestram Ecclesiam pertinentibus ad nos venerit subtrahere se volens de vestra dicione, vel potestate, vel aliquam quamlibet iniquam

machinacionem metuens aut culpam commissam fugiens, nullo modo eum aliter recipiemus, nisi ad iustam pro eo faciendam intercessionem, ita dumtaxat si culpa, quam commisit, venialis fuerit inventa, sin aliter conprehensum vestre potestati eum remictamus. Exceptis his, qui violenciam, vel oppressionem potenciorum pussi ideo ad nos venerunt, ut per nostram intercessionem iusticiam accipere mereantur, quorum altera condicio est, et a superioribus est valde disiuncta. Et quando divina vocacione hujus Sacratissime Sedis Pontifex de hoc mundo migraverit, nullus ex Regno nostro aut Francus, aut Longobardus, aut de qualibet gente homo sub nostra potestate constitutus licentiam habeat aut publice, aut private veniendi aut electionem faciendi. nullusque in civitatibus, vel territoriis ad Ecclesie Beati Petri Apostoli potestatem pertinentibus aliquod malum propter hoc facere presumat. Sed liceat Romanis cum omni veneracione, et sine aliqua perturbacione honorificam Pontifici suo exhibere sepulturam. Et eum quem divina spiraracione et Beati Petri intercessione omnes Ro-

mani uno consilio atque concordia sine aliqua promissione ad Pontificatus ordinem eligerint sine aliqua ambiguitate vel contradicione more canonico consecrare, et dum consecratus fuerit, legati ad nos vel ad Successores nostros Reges Francorum dirigantur, qui inter nos, et illum amicitiam, et caritatem, et pacem socient, sicut temporibus pie recordacionis donni Karoli attavi nostri, seu donni Pipini avi nostri, vel eciam Karoli Imperatoris genitoris nostri consuetudo erat faciendi.

Hoc autem ut ab omnibus Fidelibus Sancte Dei Ecclesie et nostris firmum esse credatur, firmiusque per futuras generaciones, et secula ventura custodiatur, proprie manus signàculo, et venerabilium Episcoporum, atque Abbatum, vel eciam Optimatum nostrorum sub jurejurando, promissionibus, et subscriptionibus pactum istud nostre confirmacionis roboravimus et per Legatum Sancte Romane Ecclesie Theodorum nomenclatorem Domino Pascali PP. direximus.

Ego Ludovicus misericordia Dei Imperator subscripsi. Et subscripserunt tres filii

ejus, et Episcopi X., et Abbates VIII., et Comites XV., et Bibliothecarius unus, et Mansionarius unus, et Hostiarius unus.

II.

In nomine domini dei omnipotentis patris. et filii. et spiritus sancti. Ego Otto dei gratia Imperator Augustus una cum Ottone glorioso rege filio nostro divina ordinante providentia. spondemus atque promittimus per hoc pactum confirmationis nostre. tibi beato petro principi apostolorum.et clavigero regni cælorum. et per te vicario tuo domno iohanni summo pontifici et universali XII. pape. sicut a predecessoribus vestris usque nunc in vestra potestate atque dicione tenuistis et disposuistis civitatem romanam cum ducatu suo et suburbanis suis. atque viculis omnibus et territoriis eius montanis ac marittimis litoribus ac portibus seu cunctis civitatibus. castellis. oppidis. ac viculis tuscie partibus. idest portum centumcellas. cerem. bledam.marturianum.sutriam.nepem. castellum gallisem.ortem.polimartium.ameriam.tudam. perusiam cum tribus insulis idest majore et

minore.pulvensim.narniam.et utriculum cum omnibus finibus ac territoriis ad suprascriptas civitates pertinentibus. nec non exarcatum ravennatem sub integritate cum urbibus. civitatibus.oppidis et castellis.quæ piæ recordationis domnus pipinus et domnus Karlus excellentissimi imperatores predecessores videlicet nostri beato petro apostolo et predecessoribus vestris iamdudum per donationis paginam contulerunt . hoc est civitatem ravennam et emeliam.bobium.cesenam.forumpopoli.forumlivii. faventiam. immolam. bononiam.ferrariam. comiiaclum. et adrianis atque gabellum. cum omnibus finibus. territoriis. atque insulis. terra marique ad supradictas civitates pertinentibus simul et pentapolim videlicet ariminum . pensaurum. phanum. senogalliam. anconam. ausimum. humanam. hesim.forumsimpronii. montemfeltri. urbanum. et territorium balnense. callis luciolis. et eugubium cum omnibus finibus ac territoris ad easdem civitates pertinentibus Eodem modo territorium sabinense. sicut a domno Karlo imperatore antecessore nostro. beato petro apostolo per donationis scriptum

Digitized by Google

concessum est sub integritate facte in partibus tuscie longobardorum castellum felicitatis. urbem veterem. balneum regis. ferenti. viterbium. orthem. marcam tuscanam. suanam. popolonium. roselles cum suburbanis atque viculis omnibus et territoriis ac maritimis. oppidis ac viculis seu finibus omnibus. Itemque alunis cum insula corsica. deinde insuriano. deinde in monte bardonis. deinde inberteto. exinde inparma. deinde inregia. exinde inmantua. atque inmonte silicis atque provincia venetiarum et istria. necnon et cunctum ducatum spoletanum ac beneventanum. una cum ecclesia sanctæ cristinæ posita prope papiam iuxta padum. quarto miliario. Item in partibus campanie. soram. arces. aquinum. arpinum. teanum. et capuam. necnon et patrimonia ad potestatem et ditionem vestram pertinentia. sicut est patrimonium beneventanum et patrimonium neapolitanum. atque patrimonia calabriæ superioris et inferioris. De civitate autem neapolitana cum castellis et territoriis ac finibus et insulis suis sibi pertinentibus sicuti ad easdem aspicere videntur. necnon patrimonium siciliæ. si deus nostris illud tradi-

derit manibus. simili modo civitatem cajetam et fundum cum omnibus earum pertinenciis. Insuper offerimus tibi beate petre apostole vicarioque tuo domno iohanni papæ et successoribus ejus pro nostre anime remedio. nostrique filii et nostrorum parentum de proprio nostro regno civitates et oppida cum piscariis suis. idest reatem. amiternum. fu rconem. nursiam. baluam. et marsim. et alibi civitatem terranem cum pertinentiis suis. Has omnes suprascriptas provincias urbes et civitates oppida atque castella viculos ac territoria simulque et patrimonia. pro remedio animæ nostræ et filii nostri sive parentum nostrorum ac successorum nostrorum et pro cuncto a deo conservato atque conservando francorum populo jam dictæ ecclesiæ tuæ beate petre apostole et per te vicario tuo spiritali patri nostro domno iohanni summo pontifici et universali papæ ejusque successoribus usque in finem seculi eo modo confirmamus ut in suo detineant iure. principatu. atque dicione. simili modo per hoc nostræ delegationis pactum confirmamus donationes quas piæ recordationis domnus pipinus rex et postea dom-

nus Karlus excellentissimus imperator beato petro apostolo spontanea voluntate contulerunt. necnon et censum vel pensiones seu ceteras daciones que annuatim in palacium regis longobardorum inferri solebant sive de tuscia sive de ducatu spoletano sicut in suprascriptis donationibus continetur et inter sanctæ memoriæ adrianum papam et domnum Karlum imperatorem convenit. quando idem pontifex eidem desupra scriptis ducatibus idest tuscano et spoletano suæ auctoritatis preceptum confirmavit. eo scilicet modo ut annis singulis predictus census ad partem ecclesiæ beati petri apostoli persolvatur. salva super eosdem ducatus nostra in omnibus dominatione et illorum ad nostram partem et filii nostri subiectione. Ceterum sicut diximus omnia superius nominata ita ad vestram partem per hoc nostrae confirmationis pactum roboramus. ut in vestro permaneant jure principatu atque dicione. et neque a nobis neque a successoribus nostris per quodlibet argumentum sive machinationem in quacumque parte vestra potestas imminuatur. aud a vobis inde aliquid

Digitized by Google

subtrahatur de suprascriptis videlicet provinciis. urbibus. civitatibus. oppidis. castris. viculis. insulis. territoriis. atque patrimoniis necnon et pensionibus atque censibus itaut neque nos ea facturi simus neque quibuslibet ea facere volentibus consenciamus. sed potius omnia que superius leguntur. idest provinciæ. civitates. urbes. oppida. castella. territoria . et patrimonia atque insulas censusque et pensiones ad partem ecclesiæ beati petri apostoli atque pontificum in sacratissima sede illius residentium nos in quantum possumus defensores esse testamur. adhoc ut ea in illius ditione ad utendum et fruendum atque disponendum firmiter valeant optineri . salva in omnibus potestate nostra et filii nostri posterorumque nostrorum. secundum quod in pacto et confirmatione ac promissionis firmitate eugenii pontificis successorumque illius continetur.idem ut omnis clerus et universi populi romani nobilitas propter diversas necessitates et pontificum inrationabiles erga populum sibi subiectum asperitates retundendas sacramento se obliget. quatinus futura pontificum electio quan-

tum uniuscuiusque intellectus fuerit canonice et iuste fiat. Et ut ille qui ad hoc sanctum atque apostolicum regimen eligitur.nemine consentiente consecrari fiat pontifex priusquam talem in presentia missorum nostrorum vel filii nostri seu universæ generalitatis faciat promissionem pro omnium satisfactione atque futura conservatione qualem domnus et venerandus spiritalis pater noster leo sponte fecisse dinoscitur. Preterea alia minora huic operi inserenda previdimus videlicet ut in electione pontificum neque liber neque servus adhoc venire presumat ut illis romanis quos ad hanc electionem per constitutionem sanctorum patrum antiqua admisit consuetudo aliquod faciat impedimentum. Quodsi quis contra hanc nostram institutionem ire presumpserit exilio tradatur. insuper etiam ut nullus missorum nostrum cuiuscumque impeditionis argumentum componere in prefatam electionem audeat prohibemus. Nam et hoc omnimodis instituere placuit. ut qui semel sub speciali defensione domni apostolici sive nostra fuerint suscepti. impetrata iuste utantur defensione.

Digitized by Google

Quodsi quis in quemquam illorum qui hoc promeruerint violare presumpserit. sciat se periculum vitæ suæ esse incursurum. Illud etiam confirmamus ut domno apostolico iustam in omnibus servent obedientiam seu ducibus ac iudicibus suis ad iustitiam faciendam. Huic enim institucioni hoc necessario adnectendum esse perspeximus ut missi domni apostolici seu nostri semper sint constituti qui annuatim nobis vel filio nostro renunciare valeant qualiter singuli duces ac iudices populo iustitiam faciant. hanc imperialem constitucionem quomodo observent qui missi. decernimus ut primum cunctos clamores qui per negligentiam ducum seu iudicum fuerint inventi ad notitiam domni apostolici deferant. et ipse unum e duobus eligat. aut statim per eosdem missos fiant ipsæ necessitates emendatæ. aut misso nostro nobis renunciante per nostros missos a nobis directos emendentur. Hoc ut ab omnibus fidelibus sanctæ dei ecclesiæ et nostris firmum esse credatur propriæ manus signaculo et nobilium optimatum nostrorum subscriptionibus hoc pactum confirmationis no-

Digitized by Google

stræ roboravimus et bullæ nostræ impressioni adsignari iussimus ✠ signum domni Ottonis serenissimi imperatoris ac suorum episcoporum abbatum et comitum. ✠ signum adaldagi hamaburgiensis ecclesiae archiepiscopi. Signum hartberti curiensis ecclesiæ episcopi. Signum drisogonis Osnabrugguensis ecclesiæ episcopi. Signum votonis argentenensis ecclesiæ episcopi. Signum otuuini hiltinesemensis ecclesiæ episcopi. Signum landuuarti mindonensis ecclesiæ episcopi. Signum otgeri nemetinensis ecclesiæ episcopi. Signum gezonis tortunensis ecclesiæ episcopi. Signum hucberti parmanensis ecclesiæ episcopi. Signum vuidonis mutunensis ecclesiæ episcopi. Signum hattonis fuldensis monasterii abbatis. Signum gunthari herolfesfeldensis monasterii abbatis. Signum eberharii comitis. Signum guntarii comitis. Signum burgharii comitis. Signum vtonis comitis. Signum conrates comitis. Signum ernustes. Signum thietheres ricdages. lupen. hartuiges. harnolves. inghilthies. burchartes. retinges. anno dominicæ incarnationis DCCCCLXII. indictione V. mense februa-

rio XIII. die eiusdem mensis. anno vero domni Ottonis imperii invictissimi imperatoris XXVII. facta est hec pactio feliciter.

III.

Fridericus Dei gratia Romanorum Imperator semper augustus, et Rex Sicilie Anconitanis, Firmanis, Auximanis Camerinensibus, Aesinis, Humanensibus, Fanensibus, Pensauriensibus, Senogaliensibus, Forosimproniensibus, Callensibns nobilibus, et Comunitatibus universis per Anconitanam Marchiam, et universis per Ducatum spoletanum constitutis gratiam suam, et bonam voluntatem. Cum Gonzolino dapifero nostro, qui preter mandatum, et etiam conscientiam nostram Ducatum Spoletanum et Marchiam anconitanam ingressus juramenta recepit ab eorumdem locorum hominibus, et non modicam pecuniæ quantitatem, Ecclesie Balivis amotis, suos instituens, et non iurantes, et pecuniam non solventes eidem banno supponens, mandaverimus sub obtentu gratie nostre, ut hec omnia sine mora qualibet re-

Digitized by Google

vocaret, reverentissimo Patri nostro Summo Pontifici satisfactione prestita de commissis, idem Gonzolinus sic per litteras et nuntium eiusdem Summi Pontificis nobis innotuit id exequi non curavit, propter quod tanto gravius sublimitatem nostram offendit quanto magis nostris videtur iussonibus illusisse. Cum igitur nulla ratione sustinere velimus quod mater nostra Romana Ecclesia, cui tenemur defendere ac conservare ius suum, per nos, aut nostros vel leviter offendatur, veniente nuper ad presentiam nostram dapifero supradicto, eum ad Apostolicam Sedem transmisimus de tanto satisfacturum excessu, et circa universorum revocationem iuxta beneplacitum ipsius summi Pontificis processurum. Quare volumus, et universitati vestre firmiter precipiendo mandamus quatinus tamquam vassalli Sedis Apostolice ac fideles, Ecclesie Romane Legatis, ac Nuntiis plenius obedientes de cetero, ac per omnia intendentes, aliis nequaquam admissis ex adverso se ingerentibus, sed repulsis, balivos omnes per nostros, et maxime per predictum dapiferum,

Digitized by Google

et ejus filium sive per Bertuldum filium quondam ducis Conradi, aut etiam per Conradum Gottipuldi, et eorum complices, seu per quoscumque alios nostro nomine institutos removeatis omnino, Balivis per Ecclesiam ordinatis admissis, munitionibus ac aliis juribus hac occasione Apostolice Sedi subtractis in integrum restitutis, et excomunicatis propter hoc a Domino Papa legatis et nuntiis suis, donec Romane Ecclesiæ plene satisfecerint pro diffidatis habendis. Nos enim banna posita et juramenta recepta, et quecumque alia per dapiferum eumdem et alios nomine nostro in Ducatu facta sunt evacuamus et relaxamus omnino et vos ea penitus non servetis. Scientes quod in presentia magistri Roffredi Subdiaconi et Notarii, ac Nuntii Summi Pontificis nobiles viros de Marchia Fidessinum de Maione, Guillelmum de Massa, et Gottipuldum Nepotem Conradi abjurare fecimus sacramenta que nostro nomine prestiterunt, et quicquid per prefatum dapiferum et complices ejus nomine nostro factum est eis mandavimus non servare. Si quis igitur vestrum

Digitized by Google

deinceps Ecclesiæ Romanæ in omnibus, et per omnia obedire contempserit, indignationem nostram incurret, et nos gratam habebimus penam quam Dominus Papa, Legati ejus seu nuntii ex hoc duxerint imponendam. Ad hec siquod mandatum, siqua scripta, vel Nuntii nostro directi nomine presentibus litteris contrarii apparerent, tam mandatum, quam scripta, et nuntios decernimus non valere. Quare volumus, et mandamus vobis, ut uterque vestrum quod eis scribimus in ipsorum partibus studeat publicare. Datum apud Precinam 1. *die mensis januarii XI. indictione.*

LETTERA

AL CHIARISS. SIGNOR BARONE

CARLO VAN DE VIVERE.

Eccovi, pregiatissimo Signor Barone, le nuove osservazioni a cui m' impegnaste, le quali, essendo già innoltrata la stampa, mi conviene unire come appendice alla Dissertazione. Il Codice colonnese-vaticano di Cencio Camerario, posseduto già da Martino V., è per vero di epoca anteriore ai due esemplari membranacei esistenti negli Archivj Pontificj, siccome al credere di molti gareggia esso coll' età dell' autografo; ma autografo non è certamente, ed io non oserò mai di affermarlo tale, poichè il carattere, e le diverse mani, che vi trascrissero documenti raccolti dallo stesso Camerario, danno a divedere, che quel Codice non sia, ch' egli fe scrivere, e collazionò poi co' documenti originali. Per la qual cosa parte del carattere mi sembra del decimo terzo avvanzato, anzicchè del declinare del duodecimo secolo; e parte, cioè

que' documenti, che in seguito furonvi inseriti, appartiene al decimo quarto secolo; tuttavia potrebb' essere il codice più antico; ove la gloria dell' antichità non gli venisse forse contrastata da quello ch' esistea nell' Archivio di Castel S. Angelo, che parve anche a Cenni, non conoscendo il colonnese, *codex omnium facile antiquissimus*, e di cui ei dice si servisse Panvinio (1); dal quale per altro sembra Muratori aver tratto il suo Censuale, ma gli errori del caligrafo, creduti varianti, che si rinvengono ancora nella stampa, diedero motivo a Cenni di escludere quanto asserisco, e di persuadersi che altro esemplare consultasse quell' Annalista. Si dà cominciamento nel colonnese-vaticano con ciò che ha rapporto nell'Ordine romano alla coronazione dell'Imperadore *qualiter Roman. Imperator debeat coronari*; in quello dell' Archivio Segreto l'Ordine romano comincia alla pag. 76., e più cose del Pontificale si leggono nelle susseguenti, pubblicate dal Muratori (2). Nel colonnese-vaticano varie lettere

(1) Cod. Carol. Tom. II. praefat. pag. 10.

(2) A A. m. ae. Tom. V. pag. 827.

pontificie, principalmente *de recuperatione castrorum*, *et terrarum Comitatus Comitisse Matildis*, seguono le pagini dell' accennata coronazione, che precede la prefazione del Codice; in quello dell' Archivio il Vangelo di S. Giovanni, lo strumento *addextratorum*, *mappulariorum*, *et cubiculorum*, e le *avalvationes censuales apostolice*, cioè i valori delle monete, si trovano avanti la mentovata prefazione. Il Codice di Castel S. Angelo non premette che le sole *avalvationes* scritte anche da diversa mano dal resto del codice, cosicchè io dubito sieno state da tutt' altri, fuorchè da Cencio inserite nella sua Collezione, tanto più che anche nel Codice colonnese non parmi si trovino. Nel colonnese-vaticano alla pag. 105. si tratta *de nominibus*, *et temporibus*, *constitutionibus*, *et actibus Pontiff. Roman.*; ma la cronologia de' Pontefici, e gli altri documenti, che in quello dell' Archivio cominciano dalla p. 278. analoghi ai Papi, da Stefano V. ad Alessandro III., non presentano simil titolo. Or avend' io fatto confronto dell' un codice coll' altro, trovo che quello dell' Archivio Segreto

oltre allo avere maggior dovizia di documenti aggiuntivi da chi fece farlo, e con più bell' ordine disposti, è scritto ancora con maggior' eleganza, cioè, con alcune lettere iniziali dorate e colorite, e sopra nitidissima pergamena; il che dà a conoscere che per ordine de' Papi, onde maggiormente tenere in pregio e garantire dalle ingiurie del tempo così grand' opera, fosse fatto. Lo scrivano però non fu così esatto come coloro che scrissero il codice colonnese, e quello di Castel S. Angelo, poichè a molti errori di ortografia lo ha egli mancipato. Or se il colonnese-vaticano è preferibile per la sua antichità, mercè di cui è forse di un secolo anteriore a quello dell' Archivio Segreto, ma non di tanto, se pur lo sia in qualche modo, a quello di Castel S. Angelo, le sue varianti però mi confermano nell' opinione, che non sia che uno de' tanti esemplari del Codice censuale tratti nel decimo terzo secolo, poichè è fuor di dubbio, che quando furono fatti il ricco esemplare dell' Archivio Segreto, e quello della Mole Adriana, sieno stati i migliori e più esatti e antichi manoscritti di Cencio consul-

lati, che esistessero in quell'epoca. Laonde io son d'avviso che volendoci noi assicurare della sincerità di alcun documento, che più non rimanga autografo, dobbiamo aver ricorso ai due Codici dell'Archivio Segreto, anzicchè a quello della Vaticana. Nel confrontar poi il Codice del Camerario colla collezione albiniana mi sono sempre più confermato della maggior critica e sapere del Camerario, che che ne scriva Cenni al contrario .... *tanti enim non erat Cencius, ut cum Albino eruditione, ac diligentia comparari valeat* (1). Grande non si addimostra la critica di Albino nello aver riportato tutto intero il privilegio di Costantino, e col seguente titolo *privilegium quod Imperator Constantinus dedit Beato Petro, et propria manu super corpus ejus confirmavit*, del qual privilegio Cencio parlò solamente come di un fatto istorico che si leggea *in gestis beati Silvestri*, sebbene ne trascrivesse le parole stesse riportate da Anastasio Bibliotecario (2), dal Cardinal Deusde-

(1) L. c. pag. 12.

(2) Tom. I. pag. 35. ex Codice Regio Mazzarino, et Thuano.

dit (1), e da Benedetto Canonico. Ma Ciampini trarrebbe motivo di scherno della commendata critica del Camerario, per avere quel Cardinale nella sua collezione inserito.. *fabellam ... de statua Constantini*. . (2), che fe credere, che il cavallo e la statua di Marc' Aurelio fossero innalzati come tributo di riconoscenza al valore di un guerriero *magnae formae* ..., che liberò dall' assedio di un potentissimo Re la Città di Roma; potrei ripetere a Ciampini ciò che si legge nella già mentovata bolla di Agapeto II. (3) .... *haec testatur annosa memorialis .... historia*; potrei dirgli, che conteneano quella favoletta... *chartae vetustate admodum attritae*; ma gli risponderò solamente col chiarissimo Padre Mamachi .... *eum, qui in Romanae Ecclesiae censibus, rebusque suae aetatis describendis tam fuerit accuratus, minus peritum antiquitatis esse habendum* (4).

---

(1) Cod. Vatican. num. 3833.

(2) De sacris aedificiis cap. 2. pag. 20. ed. rom. 1693.

(3) Comm. Biblioth. Vindobonen. Lib. II. cap. 8. p.653. ed. Vindob. 1669.

(4) De Episcopatus Horiani antiquitate pag. 74.

Cenni poi per vie più avvalorare la sua opinione, che il Camerario trascrivesse da Albino il suo codice, dice che *si genuinus liber censuum, de quo ipsemet praefatur, existeret ab Albiniano parum aut nullatenus discreparet* (1); non sarebbe certamente il codice del Camerario differente in molti documenti da quello di Albino, dalla collezione di Deusdedit, dal Registro di Filippo Cambaillzaco, e di Stefano Lascuotz in cui furon registrate nel 1342. tutte le carte della Chiesa Romana, poichè parte de' suddetti documenti essendo stati ricopiati dagli autografi, e da antichissimi regesti non si poteano trascrivere altramente. Ma finalmente Cencio non presentò mai una raccolta di documenti formata da altro compilatore come Albino fa conoscere di aver fatto nel darci *excerpta politici a presbytero Benedicto compositi* . . . . . (2) i quali *excerpta* ci offrono una serie di privilegi, a cui dà termine il rammentato di Costantino. Se la collezione di Albino si dovea

(1) L. c. pag. 10.

(2) Cod. Ottob. num. 3057. pag. 127.

preferire, come opinò Cenni a quella del Camerlengo, perchè i Papi non ebber cura di farne trarre un esemplare da collocarsi negli Archivj Segreti per doverlo consultare a preferenza del Camerario? che se ebbero tanta premura per il Codice di Cencio, conobbero essi, che di maggior pregio era questo anzicchè quello di Albino. Bonifacio VIII., come si raccoglie dalla pag. 70. tergo dell' inventario ms. delle cose di sua proprietà, anch'egli caro si tenea il Codice di Cencio, e sarà forse stato l'autografo; e Muratori grande stima fece del manoscritto del Camerario, poichè oltre il libro censuale ne pubblicò più altri documenti, come si rileva dal Tomo I. del medio evo pag. 144. 442.; tomo II. pag. 809. 812.; tomo V. pag. 827., 845., 848. Del libro del Camerario, sono anch' io d' avviso, più non esista l'originale, nè forse alcuna copia coeva ad esso; ma qual' esemplare dell' albiniana collezione è più vetusto del codice colonnese-vaticano? Qual' è più autentico de' due dell' Archivio Segreto? che se i codici albiniani ch' esistono tuttavia, nè per antichità, nè per autenticità, e molto meno per

critica, preferir si debbano ai codici del Camerario, debbonsi ancora posporre ad essi quando sia uopo consultarli su di alcun privilegio, di cui non esista l'autografo. Finalmente non si oppone all'autenticità della collezione del Camerario, che sienvi stati aggiunti documenti posteriori a lui; e può il Codice del Cardinal di Aragona, che Cenni appella di Tarragona, aver somministrato monumenti ai continuatori del libro censuale, senza che l'autenticità de' documenti anteriori da quell'aggiunta sia rivocata in dubbio.

Or voi, Signor Barone, giudicate, se Cenni non abbia avuto torto di rintracciare con tanto rigore difetti nel Camerario, e potea bene quel dottissimo uomo e assai benemerito della Chiesa Romana astenersi da quelle indagini, soverchie agli occhi di chi non pubblicava, com'egli, documenti tratti da Albino, affinchè non dess'egli stesso motivo di sentirsi ripetere con Orazio

. . . . . *at tibi contra*
Evenit, inquirant vitia ut tua rursus et illi.

Del Codice del Cardinal di Aragona altro non mi rimane a dirvi, se non che le minia-

ture di quello che abbiamo in Archivio, fatte, come già dissi, per ordine del Cardinal Borgia, non sono di quel buono stile che cominciava a risorgere in Italia, cosicchè dubito sieno di mano oltramontana. Le miniature di un Codice dell'Archivio Segreto contenente Bolle di Sisto IV., fatte per ordine di quel Pontefice, non si discostano di molto da quelle de' codici urbinati, che sono di buona maniera, bellissime poi essendo le rappresentanti le geste di due Duchi di Urbino, e le visioni di Dante; ed è meraviglia che quelle di Sisto IV., che quasi di vent'anni precedono quelle del Codice Aragonese, sieno assai più eleganti. Ma forse chi le dipinse non era così valente miniatore, se anche fu italiano, come sembra esserlo stato quegli delle sistine.

Dò termine alle mie osservazioni, e voi conservatemi sempre quella molta amicizia che sincera professaste a mio Zio, e credete che io non tralignerò da quei sentimenti di grande stima ch' egli ebbe per voi, e coi quali passo a rassegnarmi.

Dal Palazzo Cesi li 18. Gennajo 1822.

Dmo Obbmo Servitore

MARINO MARINI.

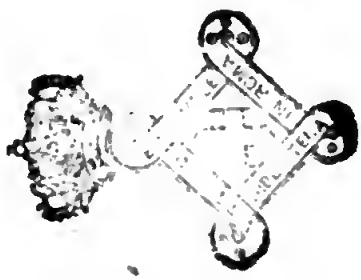

ERRORI.	CORREZIONI.
Pag. 8 Cardinal	Cardinale
13 fànno	fanno
15 ser v' egli	serv' egli
16 commenda ta	commendata
28 aut bentice	authentice
32 mundat	mundas
49 Cartolario	Cartolaro
52 Guidonis , Augusti	Guidonis Augusti
53 *eontinuo*	continuo
81 Mauri ni	Maurini
ivi altramenti	oltramonti
98 Proviucia	Provincia

IMPRIMATUR

Si videbitur Rev. P. Magistro Sac. Pal. Apost.

Joseph Della Porta Vicesgerens.

IMPRIMATUR

Fr. Philippus Anfossi O. P. Sacr. Palat. Ap. Magist.

MAG-2015933

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google